

## CLXII.

## TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1875

PRESIDENZA BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Congedo.* — Il ministro di grazia e giustizia presenta uno schema di legge per una nuova proroga di termini per la iscrizione e rinnovazione delle ipoteche nella provincia di Roma. — Istanza del deputato Comin sull'ora dell'apertura delle sedute — Spiegazioni e determinazione del presidente. — Svolgimento di un disegno di legge del deputato Mancini per l'abrogazione dell'articolo 49 della legge 8 giugno 1874, relativo alla pubblicazione dei dibattimenti delle Corti giudiziarie e per la sostituzione di altre disposizioni — Osservazioni del deputato Puccini, e sue dichiarazioni — Spiegazioni del deputato Capone — Considerazioni del ministro guardasigilli, e sua adesione alla presa in considerazione degli schemi dei deputati Mancini e Puccini sullo stesso argomento — Essi sono presi in considerazione. — Riserve del ministro di rispondere ad una interrogazione del deputato Tocci e di altri, circa il ritardo di destinazione del collegio di Pizzullo a beneficio dell'istruzione. — Il deputato Bertani fa istanza perchè questa ed altre questioni riguardo a procedimenti contro deputati siano trattate dopo la discussione del bilancio per l'interno — Parlano i deputati Massari, Comin, Cairoli e Mosca, e spiegazioni del presidente — Le deliberazioni sopra domande a procedere sono rinviata dopo il bilancio per l'interno. — Discussione generale dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'interno pel 1876 — Osservazioni diverse e istanze del deputato Del Giudice G. — Discorso del deputato Perrone per la soppressione della Consulta araldica — Risposte del ministro per la guerra in difesa della medesima — Repliche — Risposte del ministro per l'interno — Spiegazioni del deputato Perrone e del ministro.

La seduta è aperta alle 2 30 pomeridiane.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sprovieri, per motivi di salute, chiede un congedo di 10 giorni.

(È accordato.)

**PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE.**

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

**VIGLIANI, ministro di grazia e giustizia.** Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per una nuova proroga dei termini per le iscrizioni e le rinnovazioni delle ipoteche nella provincia di Roma. (V. Stampato, n° 161.)

Mi duole moltissimo di trovarmi nella necessità di dover fare alla Camera questa proposta. Allorchè ebbi l'onore di chiedere l'ultima proroga, era mio fermo proposito di non ritornare più sopra questo argomento; ma una relazione recentissima che ho ricevuta dall'amministrazione del Fondo pel culto mi fa conoscere che, senza una nuova proroga, gravissimi interessi di quella amministrazione correbbero rischio di venire compromessi.

Voi intenderete, o signori, che il Governo non può assolutamente assumere solo la responsabilità di questi gravi danni; e crede perciò suo dovere di sottomettere lo stato delle cose all'attenzione del Parlamento, acciocchè possa, se crede necessario, come noi crediamo, concedere ancora una nuova proroga; comunque queste concessioni debbano in massima ripugnare a tutti coloro che sono amici

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1875

della perfetta osservanza e certezza dei diritti costituiti.

Ho inoltre l'onore di pregare la Camera di volere dichiarare l'urgenza di questo progetto, imperocchè si tratta di termini i quali scadono con questo mese.

La cosa non è solamente urgente, ma urgentissima, e quando si voglia accordare la proroga, occorrerebbe di adottare il più celere procedimento parlamentare.

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo schema di legge; e se non vi sono opposizioni s'intenderà che il medesimo sia dichiarato d'urgenza.

(È dichiarato d'urgenza.)

#### DELIBERAZIONE INTORNO ALL'ORARIO DELLE SEDUTE.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Comin ha la parola.

**COMIN.** Ho domandato la parola per fare presente alla Camera che noi ci troveremo lunedì al 13 dicembre, che abbiamo ancora da discutere tre bilanci, cioè, interno, lavori pubblici, che richiede sempre lungo tempo, e agricoltura e commercio; di più ci sono alcune proposte di legge urgenti, come quella testè presentata dal guardasigilli. Sarei quindi a pregare la Camera, se non crede diversamente, di cominciare la seduta invece che alle 2 3/4, ora che abbiamo adesso, al tocco; e dacchè l'onorevole presidente ha la bontà di sobbarcarsi a questo compito con un patriottismo che l'onora, credo che la Camera stessa potrà imitarlo senza fare grande sacrificio, tanto più che il lavoro degli uffici è finito.

**PRESIDENTE.** Io mi associo di tutto cuore al desiderio che ella esprime, che la Camera procuri di accelerare i suoi lavori.

È evidente che noi possiamo trovarci vicini all'epoca in cui la Camera suole prendere le vacanze, senza che i lavori parlamentari possano essere compiti, il che sarebbe un gravissimo inconveniente.

Io desidero perciò che la Camera approvi la sua proposta, ma che, più che approvarla, voglia corrispondere col fatto al voto che ella esprime, ed i deputati si trovino qui al tocco preciso.

*Voci a sinistra.* Benissimo! Ha ragione!

**PRESIDENTE.** Se non vi sono opposizioni, s'intenderà quindi che fino da lunedì la seduta incomincerà al tocco. (*Voci.* Sì! sì!) E mi sia concesso di esprimere il vivo desiderio che i deputati sieno presenti onde la discussione possa cominciare in modo preciso all'ora stabilita.

#### SVOLGIMENTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO MANCINI PER L'ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 49 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1874.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge del deputato Mancini per l'abrogazione dell'articolo 49 della legge 8 giugno 1874.

Si dà lettura della proposta di legge.

**PISSAVINI, segretario.** (*Legge*)

« *Articolo unico.* L'articolo 49 della legge degli 8 giugno 1874 è abrogato e gli è sostituita la disposizione seguente:

« La pubblicazione per mezzo della stampa dei nomi dei giurati o dei giudici del diritto con l'indicazione dei loro voti individuali nelle deliberazioni dei verdetti e delle sentenze sarà punita con multa da lire 100 a lire 500, oltre la soppressione degli stampati. »

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mancini ha facoltà di parlare.

**MANCINI.** Signori, le funeste conseguenze sperimentate nell'esecuzione dell'articolo 49 della recente legge degli 8 giugno 1874, che modificò presso noi l'istituzione dei giurati, commossero così vivamente l'opinione pubblica e la stampa, che allorché ebbi l'onore di deporre sul banco della Presidenza un progetto di legge, con cui io proponevo l'abrogazione di questo articolo, anche gli onorevoli Puccini e Morelli, mossi dallo stesso pensiero, s'incontrarono meco nel presentare altre proposte nel medesimo scopo.

Sento il debito di rendere grazie all'onorevole mio amico Morelli per l'abnegazione ed anche per la squisita cortesia delle forme, con cui, invitato a sviluppare il suo ordine del giorno, dichiarò di associarsi alla mia proposta ritirando la propria.

L'onorevole Puccini, la cui proposta è identica alla prima parte della mia, ha già svolto il suo disegno di legge, e le considerazioni che egli vi espose rendono il mio compito più semplice, e mi permettono di abusare assai parcamente dell'indulgenza vostra.

Quanto a me dichiaro, che fui quasi forzato a fare uso dell'iniziativa parlamentare, imperocchè non sarà forse sfuggito all'attenzione di parecchi tra voi, che alcuni giornali, non so con quale intendimento, ma al certo senza alcun fondamento di verità, si compiacquero di spargere la notizia che io stesso fossi stato l'autore e proponente di quella disposizione generatrice di così illiberali conseguenze, e si giunse fino a trasmettere a Londra un

dispaccio telegrafico al *Times*, in cui qualificavasi l'articolo 49 col nome di *legge Mancini*.

Mi parve non poter meglio respingere quest'imputazione, che esprimendo la speranza che si potesse veramente chiamare *legge Mancini*, quella da cui venisse abrogata una disposizione legislativa, la quale aveva dato luogo a così gravi e legittime censure.

Per quello spirito d'imparzialità che deve guidare le nostre discussioni, è mio debito dichiarare che la prima parte dell'articolo 49, in cui si vieta la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta e dei resoconti dei dibattimenti dei giudizi penali per giurati, fino alla pronunciazione della sentenza definitiva, fu proposta dal Ministero; e la seconda parte, che vieta del pari la pubblicazione col mezzo della stampa dei nomi dei giurati e dei giudici del diritto, e dei loro voti individuali, fu un'aggiunta proposta e deliberata dal Senato.

Ma il Governo e quell'eminente consesso furono ispirati dalle più rette intenzioni nel proporre ed approvare quest'articolo della legge.

Con la prima delle sue disposizioni si sperò d'impedire che si riproducessero alcuni inconvenienti che realmente in codesti giudizi erano stati sperimentati e generalmente deplorati e che anzi servivano di occasione ad acerbe accuse contro l'istituzione del giurì. La seconda fu suggerita al Senato dal desiderio di mettere in armonia coll'articolo 10 della legge sulla stampa l'ampliata legislazione sui giudizi per giurati; la cui giurisdizione, nell'epoca in cui la legge del 1848 sulla stampa fu promulgata in Piemonte, era limitata unicamente ai reati di stampa.

Le stesse buone intenzioni, che guidarono i proponenti, indussero le Commissioni delle due Camere, ed anche i membri di esse appartenenti alla opposizione ministeriale, ad accettare la proposta senza opporre ostacoli, del che oggi, senza ragione, si fa ad essi grave colpa e rimprovero. E però, signori, vogliate considerare quale condizione intollerabile è fatta ai deputati dell'Opposizione.

Se tengono gli occhi aperti su qualunque proposta del Governo, da cui si pensi che anche lontanamente possa sorgere il timore di un pericolo per le istituzioni e le garanzie liberali, e con gelosa inflessibilità la respingano, si dice che una opposizione sistematica rende impossibile con la sua continua resistenza ai ministri l'adempimento del loro compito; se invece viene limitata la resistenza, contro le proposte che più manifestamente minacciano danno al paese o alle istituzioni liberali, niun artificio è risparmiato per addossare alla Opposi-

zione la responsabilità dei dannosi risultamenti che vengano per avventura sperimentati nell'applicazione della legge.

Ma le buone intenzioni, signori, possono scusare non impedire i perniciosi effetti di cattive leggi. E gravi e manifesti ormai si appalesarono quelli derivati dall'articolo 49 della citata legge sui giurati; e non solo di ordine giudiziario, ma altresì di ordine politico.

Gli effetti giudiziari che offendono la retta amministrazione della giustizia, sono molteplici ed evidenti. Basta segnalare come precipui una eccessiva ed irragionevole restrizione del principio della pubblicità dei giudizi penali che costituisce una delle principali garanzie di ogni regime liberale; ed in secondo luogo l'essersi aggravati quei medesimi pericoli della giustizia, che colla disposizione dell'articolo 49 si aveva in animo di prevenire ed allontanare.

Non occorre dimostrazione per convincere che al sistema di pubblicità dei dibattimenti criminali nei soli giudizi per giurati, l'articolo 49 ha sostituita una pubblicità limitata e ristretta. È noto che oggidì la pubblicità non si ottiene soltanto col materiale intervento dei pochi, che possano nella città, sede della Corte di assise penetrare liberamente nell'aula della giustizia, ma ancora più è meglio col mezzo della stampa dei rendiconti quotidiani dei dibattimenti, i quali fanno in certa guisa ad essi assistere l'intera nazione, e nei dibattimenti, che richiamano l'attenzione anche dei paesi stranieri, tutto il mondo civile naturalmente costituisce ben altro che una puerile soddisfazione di una impaziente pubblica curiosità, un incremento efficacissimo delle fondamentali garanzie, alle quali è affidata la tutela della giustizia, e la custodia dei principii d'indipendenza e di rettitudine di coloro che debbono amministrarla. Sarà bene, che unicamente nei più gravi procedimenti penali, per una eccezionale e non giustificata diffidenza verso l'istituto dei giurati, manchi alla giustizia quell'ampiezza di garanzie, che si reputa negli altri utile e necessaria?

Invano si oppone che l'articolo 49 prescrive semplicemente un temporaneo ritardo alla pubblicazione dei rendiconti, sì che avvenga soltanto dopo l'emanazione della sentenza definitiva.

L'esperienza ha dimostrato che questa pubblicazione tardiva e complessiva dei rendiconti si riduce ad un'illusione, imperocchè, allorchè è già conosciuto il risultato di un importante giudizio penale e soprattutto allorchè il giudizio abbia richiesto dibattimenti lunghi e laboriosi, è impossibile trovare altri che i pochi straordinari dilettanti di simili drammi giudiziari che si sobbarchino a so-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1875

stenere la fatica della loro lettura. Il che importa che anche questa pubblicità postuma in realtà non esista.

Ho detto essersi altresì sperimentato che quei medesimi danni e pericoli, che si volevano prevenire ed escludere, sono stati, col novello sistema, aggravati.

Temuto danno, cui segnatamente volevasi ovviare, era quello che potesse talvolta venir falsata e traviata la decisione dei giurati, ricorrendosi al mezzo di una stampa parziale o prezzolata per far sorgere nel pubblico opinioni non sincere nè schiettamente in relazione coi fatti, ma interessate ed artificiali, sia in favore, sia contro dell'accusato, le cui sorti stanno librandosi nella bilancia della giustizia, e sulle quali il giurì è chiamato a pronunciare; si è creduto che uno dei mezzi, con cui si potesse specialmente dalla stampa periodica creare un'opinione pubblica mendace, consistesse nella pubblicazione di falsi od artificiosi rendiconti del dibattimento, compilati in guisa da poter impressionare in un dato senso anche i lettori di buona fede, e quindi da poter riverberare una influenza ostile o benigna sulla coscienza dei giurati.

Ma l'esperienza che cosa ha dimostrato? Quando era libera la pubblicazione dei rendiconti, se un giornale era dominato da tendenze contrarie ad un accusato, le ben diverse pubblicazioni di altri giornali favorevoli, e che obbedissero unicamente al dovere della verità e dell'imparzialità, correggevano e rettificavano le notizie ed opinioni inesatte, che alcuni organi della stampa avessero sparse. Invece dopo che l'articolo 49 ha chiusa la bocca a tutti i giornali finchè dura il pubblico dibattimento, si è sostituita a questa fallace opinione pubblica un'altra parimente artificiale, ma assai più pericolosa, perchè mancante dei correttivi che si rinvenivano nel sistema della libera stampa.

Vedete oggi ancora d'ordinario formarsi, specialmente nella città che è il teatro di uno di queste solennità giudiziarie, due opposte correnti di pubblica opinione, alimentate da notizie di fatti falsi, ordinariamente inventati e ad arte nel pubblico propagati.

Ciascuno narra che dal dibattimento sia risultata tale o tal altra prova, mentre in ciò nulla vi ha di vero; e la parte sana del pubblico che veramente non desidera altro se non conoscere la verità, si trova nella impossibilità di scoprirla durante il dibattimento, dappoichè non saprebbe a qual fonte attingerla finchè non sia pubblicata la sentenza.

Se dunque voi temete che queste ingannatrici influenze preoccupino la coscienza dei giurati, sic-

chè essa invece di riflettere la vera e legittima opinione pubblica, senza accorgersene soggiaccia allo intrigo ed alle fraudolenti macchinazioni delle parti interessate, certamente non avete evitato col regime dell'articolo 49 un così funesto pericolo, lo avete reso più grave, avendo distrutto quel mezzo di riparazione dell'abuso, che non mancava alla libera stampa.

Dunque è chiaro che gli effetti giudiziari di questa disposizione di legge sono stati pessimi, e la sua scomparsa gioverà alla giustizia.

Si aggiungano ora i non meno gravi ed esiziali effetti politici. Essi sono primamente l'introduzione di un sistema di persecuzione contro la stampa periodica, persecuzione sopra ampia scala e senza alcun serio motivo d'interesse sociale o governativo, ed in secondo luogo niente meno che l'assurdo ristabilimento di una censura preventiva su tutta la stampa estera. (Bene! a sinistra)

Sotto il primo punto di vista basti rammentare che giornali di ogni colore, ed ancorchè scrupolossissimi nel desiderio di uniformarsi alla legge, solo perchè abbiano pubblicato in perfetta buona fede notizie che forse non credevano che appartenessero alla sostanza di un rendiconto giudiziario, si videro in massa, e pressochè quotidianamente sequestrati e processati. Questi processi e sequestri non mancarono in alcuna delle principali città italiane.

L'opinione pubblica turbata da questo fatto arrestò in parte lo zelo del Ministero Pubblico, altrimenti avrebbe potuto dubitarsi dove cominciasse e dove finisse un rendiconto di pubblici dibattimenti, ed anche solo il descrivere la fisionomia degli accusati, il contegno dei testimoni, e le impressioni prodotte nel pubblico dalle loro deposizioni, avrebbe potuto definirsi un parziale rendiconto, ben potendo anche ciò avere qualche influenza sulla pubblica opinione, e quindi ancora sulla coscienza dei giurati; ed un Ministero Pubblico troppo zelante avrebbe potuto scorgervi il reato incriminato dall'articolo 49 della legge in discorso. Certa cosa è, che non era nelle previsioni di coloro che proposero quell'articolo, e di noi che l'abbiamo approvato, che mediante il medesimo si assoggettasse ad una specie di sistematica persecuzione, finchè durassero gravi processi, molta parte, la quasi totalità degli organi della stampa periodica.

In secondo luogo, o signori, uno degli effetti più odiosi e più impreveduti, dobbiamo convenirne, fu il regime cui si venne ad assoggettare la stampa straniera. In verità sarebbe stato strano che quando nel nostro paese era vietato di pubblicare rendiconti dei dibattimenti pendenti, si permettesse la libera circolazione di quei giornali stranieri nei quali e-



rano pubblicati questi stessi rendiconti comunicati dai loro corrispondenti, da che negli altri paesi non esiste un divieto somigliante a quello scritto nel nostro articolo 49. Allora, per essere logici, fu necessario d'impedire anche la libera distribuzione di siffatti giornali stranieri. Come verificare in quali dei giornali stranieri quotidianamente si contenessero rendiconti? Ecco organizzati necessariamente sulle nostre frontiere tanti uffici di censura preventiva, esercitata, è vero, non già sulla stampa nazionale, ma sopra gli organi della stampa straniera di ogni altro paese.

Se almeno, signori, codesta enormità fosse stata solamente ed eccezionalmente un fatto accidentale e temporaneo, avrebbe potuto deplorarsi, senza bisogno di ricorrere ad un pronto rimedio legislativo. Ma piacciavi di riflettere che l'Italia è un grande paese, e troppo vi abbondano questi drammi giudiziari, perchè ora in una provincia, ora in un'altra, durante l'intero anno, quasi mai non manchi alcuno di questi solenni dibattimenti penali, che richiamano l'attenzione generale del pubblico: e così il regime permanente verso la stampa straniera, che l'articolo 49 avrebbe organizzato senza volerlo e senza prevederlo, sarebbe un ristabilimento della censura preventiva, a questa lasciando piena balia di autorizzare o impedire in Italia l'introduzione di qualunque giornale straniero!

MAZZARELLA. Bene!

NANCINI. Io credo, o signori, che basti soltanto accennare una conseguenza somigliante, perchè noi tutti, colla mano sulla coscienza, dobbiamo sentirci obbligati a correggerle, confessando in buona fede di non averle prevedute.

Ora, o signori, di fronte a questi effetti, prodotti dall'articolo 49, eloquente fu il consenso degli uomini politici dei vari organi della stampa, dei diversi partiti, e di autorevoli membri di questa Camera, che seggono nelle opposte parti di essa, nel chiederne un pronto rimedio, una riforma indipendente da future modificazioni nel sistema dei giurati o nella procedura criminale, un provvedimento urgente che faccia scomparire quello che merita essere chiamato un errore legislativo; ed a questo scopo tendono appunto le varie proposte di abrogazione dell'articolo 49.

Permettete ora che vi parli della seconda parte di questo articolo, la quale fu aggiunta dal Senato.

In essa è punito con la stessa pena chiunque pubblichi in qualunque tempo i nomi dei giurati o dei giudici del diritto ed i loro voti individuali.

È sorta questione sopra l'interpretazione di questa particella e, visibilmente congiuntiva, ma che a taluni parve disgiuntiva.

È un reato pubblicare i nomi dei giudici del diritto o dei giurati congiuntamente ai loro voti individuali, cioè alla rivelazione del secreto delle deliberazioni; o in vece basterà a costituire il reato anche solamente indicare i nomi propri dei giudici o dei giurati che compengono una Corte di assise?

È appena credibile, o signori, e pure egli è in quest'ultimo senso che è sembrato a qualche tribunale doversi quel testo di legge interpretare.

Ma piacciavi riflettere alle conseguenze che ne derivano.

Si è preteso giustificare siffatta sanzione penale, come necessaria per garantire il coraggio e l'indipendenza dei giurati e del loro voto.

Ma è facile rammentare che un'altra disposizione esiste nel Codice di procedura criminale, la quale già largamente provvede a questo scopo; ed è la statuizione che qualunque sia la proporzione dei voti nel collegio dei giurati, e quando anche essi in realtà all'unanimità assolvano, ovvero dichiarino esistente la reità, debbasi sempre annunciare il verdetto, permettetemi la parola, con una bugia legale, cioè debbasi dire al pubblico che il verdetto è stato pronunciato a maggioranza. Niuno ignora quale sia lo scopo di questa disposizione. Si è voluto infondere coraggio ed indipendenza anche ai giurati timidi, dappoichè ognuno di essi può rassicurarsi che rimane a tutti ignoto se il suo voto individuale appartenga alla maggioranza o alla minoranza.

Ora, questa saggia disposizione della legge nessuno l'ha cancellata; e se essa provvede abbastanza all'indipendenza del voto dei giurati, non ha scopo pratico e serio l'aggiungere un ulteriore divieto anche della semplice pubblicazione dei nomi dei giurati.

In Francia esiste questo divieto, ma con una essenziale limitazione: è vietato di pubblicare i nomi dei giurati, che giudichino in materia di stampa, altrimenti che nella pubblicazione del rendiconto del dibattimento, essendo impossibile che un rendiconto sopprima i nomi delle parti e dei giudici. Si è temuto che, fuori di questa occasione, l'annuncio dei nomi dei giurati non possa che servire di occasione ad un tentativo di pressione, in uno ed in altro senso, sull'animo di essi. Ma presso di noi il divieto si vorrebbe assoluto; dovrebbero eternamente ignorarsi i nomi di coloro che furono giurati in un giudizio.

Ma a dimostrare l'irragionevolezza di questa interpretazione soccorre il fatto di esservi benanche esteso l'identico divieto alla pubblicazione dei nomi di alcune dei giudici del diritto. Ma in virtù di altre disposizioni legislative, che sarebbero in contraddizione con le precedenti, i nomi dei giudici del di-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1875

ritto sono necessariamente stampati in ogni anno nella tabella da affiggersi indicante la composizione dei diversi circoli di ciascuna Corte d'assise; sono stampati, per obbligo imposto dal Codice penale, nelle sentenze di condanna alle pene criminali, le quali devono pubblicarsi e parimenti affiggersi nelle città ivi designate; finalmente non vi è giornale che nell'annunziare qualunque dibattimento non indichi da chi sia tenuta la presidenza della Corte d'assise.

Ora badate, signori, ognuno di questi fatti diverrebbe un reato punibile, se fosse rigorosamente interpretato ed applicato questo articolo.

In occasione di un recente processo salito ad infame celebrità, non è egli vero che tutti, dal primo all'ultimo, i giornali italiani avrebbero potuto essere processati e condannati, perchè non ve ne è forse un solo che non abbia scritto a grandi lettere chi tenesse la Presidenza della Corte e la direzione di quel dibattimento?

Nè da ultimo vuol tacersi, che non essendo questo divieto limitato soltanto fino alla pubblicazione della sentenza, ma trattandosi di un divieto perenne di far conoscere col mezzo della stampa i nomi dei giudici che abbiano sentenziato, per esempio, in un memorabile processo politico; per esso si renderebbe fino impossibile la storia, tarda, ma inesorabile dispensatrice di biasimi ai codardi prevaricatori ed ai bassi istrumenti del despotismo. Tacito che rammenta i processi politici di Tiberio e Sejano, Botta e Colletta i quali condannano alla esecuzione della posterità i nomi degli sgherri togati di Carolina d'Austria, cadrebbero sotto la sanzione dell'articolo 49 in cosiffatta guisa interpretato.

Ben altrimenti essa addivene provvida e giusta, laddove proibisca soltanto l'abusiva e pericolosa violazione del segreto delle deliberazioni delle Corti, e la pubblicazione dei voti e delle opinioni dei giudicanti.

In tal senso, a mio avviso, questa seconda parte dell'articolo 49 potrà conservarsi con profitto, e certamente senza pubblico danno, rendendola però perspicua e chiara per significare il concetto testè espresso.

Ritornando sulla prima parte, si è da taluno manifestato il desiderio che, abrogandosi, possa anche essa venire surrogata con qualche altra disposizione la quale, senza arrecare gli inconvenienti prodotti dall'attuale disposizione, in qualche modo provveda però ad impedire l'abuso nella pubblicazione di rendiconti maliziosamente infedeli, atti a corrompere e pervertire, contro i diritti della verità, l'opinione pubblica.

Altri hanno proposto invece che si affidasse al presidente la compilazione autorevole di un rendi-

conto ufficiale; ovvero che alla stessa Corte d'assise venga affidato un potere repressivo da esercitarsi immediatamente contro gli editori ed autori di rendiconti inesatti pubblicati durante il dibattimento.

Io non intendo in questo momento discutere in modo definitivo siffatte proposte. Ma poichè ho la parola, dirò che le due ultime proposte incontrano nell'animo mio una ripugnanza invincibile per un motivo la cui importanza apprezzerete facilmente.

Nel sistema del giuri ogni giudizio di fatto è riservato unicamente al collegio dei giurati; ed è anche giudizio di fatto il dichiarare ciò che veramente ed esattamente un accusato o un testimone abbiano detto, in quali termini propriamente siansi espressi e con quali gradazioni o modalità di linguaggio, ed altresì se la forma dei loro detti o l'abito stesso del volto possano esercitare influenza sulla loro credibilità, secondo l'antico precetto dei romani giureconsulti.

Ora se il presidente dovesse divenire, durante il dibattimento, il giudice competente a determinare se imputati e testimoni abbiano parlato in una guisa o in un'altra, ognuno comprende che un provvedimento somigliante del capo della Corte potrebbe sovente esercitare ben pericolosa influenza sul convincimento dei giurati, o, peggio ancora, potrebbe talvolta creare nel seno della Corte un dualismo e mettere in aperta contraddizione il giudizio sui fatti dei giurati con qualche attestazione di fatti espressa dal presidente, sia nella compilazione di un rendiconto di ufficio, sia nell'emettere alcun provvedimento d'immediata e sommaria repressione.

Io credo perciò inammissibile e ripugnante alla stessa istituzione dei giurati qualunque proposta di questa specie.

Rimane l'altra. Sia libero a chiunque di pubblicare i rendiconti giudiziari, come gli pare e piace; si mantenga alle disposizioni sulla stampa il loro carattere non preventivo, ma repressivo; ma allorchè per avventura veggansi pubblicati rendiconti infedeli, non potrà essere questo il fondamento di un'azione penale contro l'autore della fallace pubblicazione?

Spontaneo allora sorge un'alternativa: l'infedeltà può esser figlia di disattenzione, di negligenza, di facile credenza prestata a chi forse ha male inteso, per esempio, le parole di un testimone o di un accusato; e può essere anche l'effetto di malizia o di frode.

Non mancano in verità precedenti legislativi. Nella legislazione francese, specialmente nell'articolo 7 della legge sulla stampa del 25 marzo 1822, e nell'articolo 10 della legge del 9 settembre 1835, la repressione fu limitata all'*infedeltà maliziosa*,

cioè con *cattiva fede*, nella pubblicazione dei rendiconti, giornali ed altre opere periodiche, non solo delle udienze e dei dibattimenti delle Corti giudiziarie, ma ben anche delle sedute legislative delle due Camere del Parlamento.

Rammentate però, o signori, gli infausti effetti che anche queste leggi produssero, e guardate ancora alle loro date; l'una è una legge della restaurazione, coordinata col regime della censura; l'altra è una di quelle impopolari leggi di settembre, le quali furono in Francia deplorate come infette alla libertà della stampa. Non volendo abusare della vostra pazienza, non vi intrattengo col rammentarvi parecchi esempi della giurisprudenza francese, i quali esagerarono e viziosamente applicarono codeste disposizioni. Ma non posso trascurare di invitarvi a riflettere quanto inevitabilmente addiverrebbe più o meno arbitrario l'apprezzamento della vera causa dell'infedeltà di un rendiconto, se cioè essa derivi piuttosto da reo proposito e mala fede, che da semplice negligenza o da altro motivo qualsiasi.

Pensate inoltre, o signori, che se disposizioni simili si introducano nella legge, niuno impedirà ad un Pubblico Ministero zelante, il quale sospetti la cattiva fede di alcuni o di molti giornali, di sequestrarli e sottoporli a processi, dicendo: più tardi sarà il caso di vedere se questi processi siano meritiati o se debbano finire con una assoluzione. Io temerei molto, nel caso di dibattimenti politici, o che eccitassero in ispecial guisa la pubblica sollecitudine, di vedere rinnovate in larga proporzione le persecuzioni penali a danno dei giornali.

Tutto ciò considerato, a me sembra più prudente consiglio di mantenere soltanto la seconda parte dell'articolo 49; ma di cancellarne interamente la prima, uniformemente alla proposta benanche dell'onorevole Puccini.

L'esperienza, che ormai abbiamo fatta, deve convincerci che la libertà della stampa, e tutte le garanzie fondamentali di libertà politica sono istituzioni inviolabili, che appena vengano toccate, anche con buona intenzione, e per prevenire ed impedire inconvenienti, vi è a temere di veder ingenerati inconvenienti e danni assai maggiori di quelli che abbiano consigliato il nuovo provvedimento. La libertà deve trovare in se stessa i propri correttivi e sufficienti mezzi di repressione e limitazione dei pericoli pur troppo inseparabili da ogni umano istituto.

Del resto, o signori, esprimendo queste mie idee, non intendo per ora invitarvi ad alcuna deliberazione sulle medesime. Se la Camera non dissentirà come mi auguro, con l'adesione dell'onorevole mi-

nistro guardasigilli, dal prendere in considerazione la mia proposta, dovrà intendersi che niuna questione è pregiudicata e che la Commissione da nominarsi per l'esame di questa proposta, chiamato nel suo seno il ministro, potrà discutere se vi sia possibilità di sostituire alla prima parte dell'articolo 49, disposizioni le quali non producano i danni e pericoli da me segnalati; ed anche dal mio canto, intendo di riserbare libero e senza vincoli il mio voto definitivo, allorchè il relativo progetto di legge, corredato degli opportuni studi, ritornando davanti alla Camera, potrà dare luogo ad una discussione sopra formole concrete.

Non aggiungo altro, parendomi che le considerazioni altra volta esposte dall'onorevole Puccini congiunte alle mie possano bastare ad indurre la Camera a pronunciare la presa in considerazione delle nostre proposte. (Bene! Bravo! *a sinistra*)

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Puccini per una dichiarazione.

**PUCCHINI.** Io non sorgo per oppormi alla presa in considerazione della proposta di legge presentata dall'onorevole Mancini. So quali riguardi personali io gli debbo, so che sarebbe un atto di scortesia se io tentassi contrastare che la Camera di quella mozione si occupasse. So anche, per un po' d'esperienza ormai acquistata in questo mare procelloso, che una proposta la quale è presentata dall'onorevole Morelli, che siede in quegli estremi banchi e che è partigiano caldissimo della giuria, che è presentata anco dall'onorevole Puccini, che in questa questione della giuria siede nell'ultima cima di questi altri banchi, e che poi è appoggiata dal voto autorevolissimo dell'onorevole Mancini, non potrebbe essere messa da banda dalla Camera senza discussione.

D'altra parte io non mi dissimulo la gravità della questione sollevata dagli onorevoli proponenti i tre progetti di legge di cui discorriamo. Quindi io mi limito a fare due sole dichiarazioni le quali hanno un carattere tutto personale, e che la Camera vorrà concedermi che io faccio perchè un po' di parte in questo articolo 49 ce l'ho anch'io, in quanto fui, e lo ricordo con compiacenza, relatore della Commissione che riferì alla Camera stessa intorno alla legge degli 8 giugno 1873.

La prima dichiarazione che faccio è questa, che ho veduto con una certa sorpresa l'onorevole Mancini adoperarsi a fare colpevole, se colpa vi è, di questo articolo, il Governo.

Io vorrei ricordare all'onorevole Mancini come il Governo in questo non abbia che seguito gli eccitamenti che la Commissione gli fece, e coi quali si chiudeva la prima relazione che io ebbi l'onore di

presentare sul progetto di legge. In quella si parlava di provvedimenti da prendersi, coi quali si sarebbe potuto impedire che l'opinione del giurato potesse da un'influenza estranea, da un'opinione pubblica artificialmente creata, essere fuorviata: si parlava insomma, se non apertamente di questa disposizione, in un modo abbastanza chiaro, abbastanza largo per far comprendere a che si mirasse. Io vorrei ricordare ancora all'onorevole Mancini che questa questione dell'articolo 49, fu sollevata e proposta nel seno della Commissione prima che il Governo presentasse il suo secondo progetto di legge iniziato dall'onorevole Vigliani; e vorrei ricordargli che qualcuno dei membri della Commissione si unì a me nel deplorare i rendiconti che dei processi si facevano dai giornali, rendiconti che spesso erano passionati, quasi sempre inesatti, e non di rado erano menzognieri; e vorrei ricordargli ancora come non tutti quelli che parteciparono alle mie opinioni non sedevano su questi banchi della Camera; e vorrei ricordargli infine che queste lagnanze erano fatte alla Commissione per certi rendiconti che si pubblicarono in un processo molto celebre che si agitò a Firenze, e nel quale io ed altri avemmo parte di difensori.

Ora tutto questo ho voluto accennare perchè mi piace dichiarare alla Camera che non rifuggo minimamente dalla mia responsabilità nell'approvazione dell'articolo 49, anzi questa responsabilità per la mia parte l'assumo intiera. Quindi se un errore si è commesso non l'ha commesso il Governo soltanto...

**CAPONE.** Domando la parola per un fatto personale.

**PUCCIONI...** se un errore è stato commesso, è un errore di cui tutti siamo alla pari responsabili.

Fatta questa prima dichiarazione, vengo alla seconda...

**PRESIDENTE.** Onorevole Puccioni, permetta che le osservi che nel merito non può entrare; ora non si tratta che di prendere in considerazione o no lo schema presentato dall'onorevole Mancini.

**PUCCIONI.** Signor presidente, non ho detto una parola in merito, ho accennato la genesi dell'articolo 49.

La seconda dichiarazione che debbo fare, e che è anche personale, si riassume in queste parole. Non sento le mie convinzioni tanto scosse da essere trascinato all'approvazione di questa proposta di legge; non stimo che la esperienza fatta in questo tempo non sia sufficiente a chiarire quelli che si chiamano funesti ed esiziali effetti dell'articolo 49. Non nego peraltro che la questione meriti di essere studiata e grandemente studiata. E in questo senso io pure appoggio la presa in considerazione. Credo

la proposta debba essere studiata, perchè parmi che sia stata esaminata dall'onorevole Mancini e da altri da un solo punto di vista, per quanto concerne cioè il principio della libertà di stampa; ma dal punto di vista degli interessi della giustizia credo che non sia stata esaminata abbastanza, e studi nuovi non saranno certamente inutili.

**PRESIDENTE.** Onorevole Capone, accenni il suo fatto personale.

**CAPONE.** Per debito di lealtà sono in obbligo di rivendicare la mia grossa parte di responsabilità circa la questione che oggi occupa la Camera.

In verità fui io l'autore della proposta dell'articolo oggidì sì vivamente attaccato, e cotesta proposta trovò seriissimo appoggio nell'onorevole Puccioni, e fu poi unanimemente accettata dalla Commissione. A quella proposta m'indusse una lunga e spesso dolorosa esperienza da me acquistata nell'aver presieduto per otto anni e mezzo le Corti di assise più difficili del regno d'Italia. Mi associo quindi ben volentieri alle dichiarazioni dell'onorevole Puccioni, rivendicando tutta la parte di responsabilità che mi spetta, tanto più quanto persevero tuttavia nel mio antico modo di vedere sul proposito. Peraltro non mi oppongo alla presa in considerazione della proposta Mancini, appunto per ridiscutere tutto l'importante tema, e soprattutto il lato della questione trascurato oggi dall'onorevole Mancini, a cui tanto ragionevolmente accennò l'onorevole Puccioni, cioè l'interesse della giustizia.

**MANCINI.** Chiedo di parlare per un fatto personale.

Prego la Camera di rammentare che io non ho menomamente incolpato il Governo per avere proposto questo articolo di legge, come erroneamente suppone il mio amico personale l'onorevole Puccioni.

Ho soltanto storicamente narrato che la proposta della prima parte dell'articolo 49 fu fatta dal Ministero, aggiungendo però che nel seno della Commissione parlamentare, dove con gli onorevoli Puccioni e Capone mi trovava io stesso con altri reputatissimi deputati della Opposizione, nessuno fece contrasto alla proposta medesima. Ho detto anzi che, non di rado, dei provvedimenti legislativi si fanno con le migliori intenzioni, e senza prevederne le conseguenze. Ma un savio legislatore non può lasciarsi guidare che dal bene del paese e dagli interessi veri della libertà e della giustizia: e quando l'esperienza gli dimostra che abbia errato, perchè non esistono uomini e legislatori infallibili, e che è urgente una riforma, è nel dovere di porvi la mano.

Quanto all'altro fatto, che cioè la stessa Commissione parlamentare in una sua prima relazione abbia

suggerito al guardasigilli l'articolo 49, mi permetta l'onorevole Puccioni di rispondergli che egli forse non rammenta esattamente quella sua relazione che io ho qui sotto i miei occhi. Essa riguardava la legge che era stata presentata dall'antecessore dell'onorevole Vigliani, e che era limitata a modificare la composizione del giuri, senza entrare in riforme della procedura nei giudizi per giurati.

La relazione espresse in questi termini l'opinione della Giunta sulla proposta:

« Ove la Camera illuminata dalla discussione, che questo schema di legge solleverà, si convincesse che nel medesimo possono introdursi altre riforme, delle quali fosse incontestabile l'urgenza per l'economia generale del Codice di procedura penale, esso può fare assegnamento sul concorso della Giunta. »

Essendosi di poi chiusa la Sessione, ed avendo l'onorevole Vigliani riproposta la legge, assecondò questo desiderio della Giunta, ed aggiunse al progetto un secondo capo nel quale propose molte riforme che riguardavano ben anche la procedura dei giudizi per giurati. Ed è in questo secondo progetto di legge che apparve l'articolo così concepito:

« È vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti, rendiconti e riassunti dei dibattimenti dei giudizi penali, prima che sia pronunciata la sentenza definitiva.

« La trasgressione a questo divieto è punita colla multa da lire 100 a 500. »

Dunque è esattamente vero che la proposta fu fatta dal Ministero, e che la Giunta semplicemente accettò senza discussione un provvedimento che al ministro pareva opportuno.

Ma enormi danni si sono rivelati nella esecuzione di questo articolo di legge. Si è preteso estenderlo anche ai giudizi correzionali, e si è trovato qualche tribunale a cui il Pubblico Ministero ha chiesto di condannare financo la pubblicazione per mezzo della stampa fatta dagli avvocati di atti e documenti dei processi penali nelle loro difese davanti le sezioni di accusa, o presso le Corti di cassazione ricorrendo contro le sentenze di accusa.

Secondo siffatta interpretazione delle parole dell'articolo, che vietano la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti penali prima che sia pronunciata la sentenza definitiva, mentre la legge permette che anche nello stadio del giudizio di accusa i difensori leggano i processi e stampino e distribuiscano memorie difensive pei loro clienti, l'articolo 49 avrebbe resa impossibile la difesa, vietando che sia trascritto nella stampa quello che forse è

inevitabile d'inserire perchè serva a decidere la controversia.

Questo caso si è verificato a Perugia. Il tribunale, retto da un presidente illuminato e coscienzioso, ha avuto il buon senso di respingere la domanda del Pubblico Ministero; ma al procuratore generale di Ancona è bastato l'animo di ricorrerne in Cassazione.

Quando, signori, voi vedete da questo disposto di legge, ben al di là delle intenzioni del Governo e (mi piace ripeterlo) delle previsioni di noi tutti, prodursi conseguenze somiglianti, è vano ogni tentativo di emendare e rendere tollerabile un istituto essenzialmente malefico; non vi è altro rimedio che la sua soppressione, cioè la proposta che ho avuto l'onore di sottoporre al giudizio vostro.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Era naturale, o signori, che la proposta di abolizione di una disposizione di legge che è stata approvata dal Parlamento, non dirò solo con concordia, ma con una specie di plauso generale, portasse a indagare chi ne sia stato il primo autore, per quella tendenza comune a tutti gli uomini di respingere da sé quella brutta cosa che si chiama il torto. È un proverbio antico che il torto nessuno lo vuole avere. L'onorevole Mancini, sollecito di respingere da sé una paternità che in verità non gli spetta, essendo egli stato, non padre, ma soltanto padrino (*Si ride*) della disposizione della quale si tratta, vi propone di uccidere il parto. Dio voglia che, per respingere una paternità supposta, non gli accada di commettere un infanticidio a danno della giustizia. (*Si ride*)

Spero però che, colle sue buone disposizioni manifestate alla Camera e coll'aiuto del suo ingegno e della sua vasta dottrina, noi arriveremo facilmente ad intenderci intorno a quello che sia da farsi circa quella disposizione di legge contro cui egli oggi è insorto.

Se vi è stato errore in quella disposizione, voi avete inteso dalle franche parole degli onorevoli Puccioni e Capone che il colpevole principale non è stato certamente il ministro, poichè tutto al più questo non sarebbe stato che un complice, per avere accettato una proposta che gli era sembrata degna di approvazione.

L'errore poi, io penso, che non debba in ogni caso essere tanto grave nè tanto brutta la colpa, poichè due onorevoli deputati, rinnovando quasi l'esempio di Olindo e Sofronia, si contendono il vanto di esserne il primo autore. (*ilarità*)

Deve adunque esservi sicuramente una seria questione in questa accusa che viene mossa contro la disposizione dell'ormai famoso articolo 49 dell'ultima legge sulla Giuria, poichè uomini dotti, spero

mentati e autorevoli dimostrano un giudizio molto disparato.

Io non intendo di oppormi menomamente a che venga sottoposta a seria considerazione la proposta dell'onorevole Mancini e di altri membri della Camera a lui associatisi, imperocchè ogni volta che in un paese libero l'opinione pubblica si commuova sopra una questione e ne reclami l'esame, è dovere dei ministri di vedere se realmente la pubblica opinione abbia ragione di commuoversi, e di apportare rimedi laddove si riconosca che la pubblica opinione abbia giustamente invocato l'intervento del Governo e dei poteri legislativi.

Ma, nel procedere a quest'esame, io mi permetterò unicamente di avvertire la Camera a guardarsi dal pericolo che, cercando di correggere un errore il quale sarebbe stato, si può dire, comune a noi tutti, noi non cadiamo in un altro errore, peccando contro il precetto oraziano, il quale avverte che: *in vitium ducit culpae fuga, si caret arte*.

E qui, o signori, io penso che sarà d'uopo di molta arte, di molta attenzione, e di molto studio nell'esaminare, se gli alti poteri legislativi siano veramente caduti nell'errore, il quale saprebbe anche un poco del grossolano (diciamolo pure), di ammettere come savia con tanta concordia la disposizione di legge che ora viene sì vivamente censurata.

Non poteva, o signori, sfuggire a nessuno che quella disposizione di legge era una limitazione della libertà della stampa. Bisognava, o signori, che si fosse assolutamente abbracciata quella disposizione ad occhi chiusi per ammettere che non si fosse riconosciuta a prima giunta la relazione che aveva colla libertà della stampa. Non è nemmeno ammissibile che sia sfuggita ai chiari giureconsulti che componevano la vostra Giunta, ed agli eminenti uomini che componevano la Giunta senatoria, la relazione che passa tra questa disposizione e la pubblicità dei giudizi, ossia il principio costituzionale che vuole che le udienze dei magistrati, i dibattimenti criminali siano pubblicamente tenuti.

Ma, o signori, sin d'allora è stato osservato che la libertà della stampa non veniva offesa se non in ragione del tempo, che non si vietava la pubblicazione dei dibattimenti, ma solamente le s'imponeva un ritardo che pareva richiesto da alte ragioni della giustizia. Voi sapete che la libertà della stampa, come ogni altra libertà, ha i suoi confini, e questi confini stanno là dove la libertà offende qualche altro diritto sociale. Non c'è dubbio che nessuno vorrebbe una libertà la quale fosse nociva alla giustizia.

Allorquando venisse a riconoscersi, come già si

ritenne, che la pubblicazione immediata dei dibattimenti criminali le è dannosa, io sono sicuro che e l'onorevole Mancini, e gli altri proponenti, non vorrebbero certamente una libertà infesta alla giustizia, la quale è la prima base sociale, e per la quale, direi, la libertà è creata, poichè questa è una ministra della giustizia, e non può mai diventarne nemica.

Lo stesso dite, o signori, delle pubblicità dei dibattimenti.

La pubblicità dei dibattimenti è certamente una grande garanzia sociale, ma questa è superiore ad ogni contrasto, ad ogni difficoltà quando si riferisce a quell'aula in cui si rende giustizia.

L'articolo dello Statuto che consacra la pubblicità delle udienze giudiziarie aggiunge una clausola molto opportuna, ed è quella di conformarla alla legge. L'articolo dello Statuto dice: che le udienze dei tribunali civili e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

Il datore dello Statuto dunque ha inteso che poteva anche accadere che questa pubblicità dei dibattimenti dovesse essere dalla legge regolata e circoscritta.

I criminalisti e i pubblicisti che trattarono della pubblicità dei dibattimenti criminali non si sono mai dissimulata una difficoltà grave, ed è quella del danno che può derivare dalla pubblicità dei giudizi criminali alla moralità generale.

Non mancò taluno il quale propose che la pubblicità dell'aula giudiziaria fosse regolata in modo che l'ingresso non fosse concesso a quelle persone la cui onestà potesse essere offesa o corrotta o per tenera età, o pel sesso, dalla pubblicità di atti criminali. Si è sempre temuto che le aule giudiziarie non divenissero per avventura una scuola d'immoralità.

Per queste ragioni la pubblicazione degli atti di alcuni giudizi è stata vietata come risulta dalla legge sulla stampa dove negli articoli 10 e 11 voi trovate tre casi di limitazione della pubblicità dei dibattimenti, sia per ciò che riguarda i giudizi per ingiuria, sia per ciò che riguarda i giudizi relativi ai reati che hanno luogo a porte chiuse, sia per ciò che riguarda a tutti i giudizi di stampa.

E qui vi prego, o signori, di fermare la vostra attenzione perchè è questa un'eccezione molto importante.

Avendo il legislatore considerato che la pubblicazione dei resoconti dei dibattimenti per mezzo della stampa avrebbe rinnovato il reato allorchè si tratta d'imputazione di reati di stampa, ha vietato che si pubblicino per tutti i reati di stampa le discussioni.



Voi vedete dunque che già nello stato della nostra legislazione abbiamo delle eccezioni, e non poche, al principio di pubblicità che s'invoca per l'abolizione dell'articolo 49.

Noi dobbiamo dunque procedere molto cautamente nell'esame della proposta questione. Non si tratta qui di una proposta ordinaria e comune; non si tratta di ricercare soltanto, se la proposta sia buona o cattiva, ma si presenta una questione di ordine superiore; la questione di vedere cioè se i poteri legislativi abbiano proceduto con ponderazione o troppo leggermente nell'approvare la combattuta disposizione. Cade quindi in questione l'autorità ed il prestigio stesso del potere legislativo; e voi intendete con quanta cautela le Assemblee legislative che si rispettano, debbano procedere per disdirsi a così breve distanza di tempo in una materia cotanto delicata. Io ricordo di avere letto nelle storie di un popolo antico che vietava ai suoi legislatori di proporre l'abolizione o modificazione di una legge prima che fosse scorso un determinato tempo, sicchè se ne dovesse fare un esperimento abbastanza lungo, prima che si pensasse a modificarla.

Parmi che quel popolo mostrasse di rispettare sè, i suoi legislatori e le sue leggi.

È antico invece il rimprovero che si fa all'Italia nostra d'essere troppo facile a mutare e rimaneggiare le sue leggi. Non parlo dell'Italia antica; parmi che a quell'epoca non si possa riferire il rimprovero, poichè l'antica Roma diede invece l'esempio di grande stabilità e fermezza nel conservare le sue leggi, singolarmente le decemvirali. Ma l'Italia, divisa in piccoli Stati, l'Italia del medio evo, diede motivo ai suoi più grandi scrittori di muoverle il rimprovero di troppa facilità nella mutazione delle sue leggi. Chi di noi non ha presente il rimprovero vivo che il grande ghibellino rivolgeva alla sua Firenze perchè faceva

..... così sottili  
Provvedimenti, che a mezzo novembre  
Non giunge quel che tu d'ottobre fili.

Facciamo, signori, che non si abbiano a rinnovare questi lamenti per l'Italia costituita in grande nazione, la quale deve dimostrare che nella formazione delle sue leggi procede con tutta la ponderazione propria di un popolo colto e civile.

Io non ricuso tuttavia di studiare con l'onorevole Mancini e con gli altri proponenti il presentato progetto di legge, ed in questo senso, come dichiarava l'onorevole Puccini, che considero come mio socio solidale in questa questione, io non dissento di fare i più diligenti studi intorno all'argomento; anzi io desidero che questo si faccia principalmente in o-

maggio alla pubblica opinione che lo reclama. Io vi apporterò tutto il mio buon volere e le deboli mie forze, e tutti uniti noi ricercheremo se veramente vi sia stato errore, e se fuvvi, dove e come abbiamo errato. Se errore vi sarà stato, tutti saremo pronti a recitare il *mea culpa* pel comune fallo e a farne l'ammenda. Ma, o signori, se, dopo un esame maturo della questione, non solamente dal lato della pubblica curiosità, che vorrebbe vedere tosto pubblicati quegli atti che formano argomento delle discussioni giudiziarie più clamorose, ma dal lato anche della giustizia e della legge, dal lato della moralità, noi ci persuaderemo di non aver errato o di aver errato meno di quello che si suppone, io non dubito, o signori, che sapremo restare fermi nelle prese deliberazioni. In questo senso io dichiaro di non oppormi a che la Camera prenda in considerazione la proposta degli onorevoli Mancini, Merelli e Puccini.

MANCINI. Ringrazio l'onorevole ministro di grazia e giustizia della sua adesione alla presa in considerazione, ma non posso associarmi ad una parte delle considerazioni da cui l'ha fatta precedere.

Se non ho franteso le sue parole, sembrami che egli creda disposizione della nostra vigente legislazione, che non siano permesse le pubblicazioni dei rendiconti dei pubblici dibattimenti nei giudizi di stampa: non vorrei avere preso errore nell'ascoltarlo.

Se un tale divieto esistesse, sarebbe un altro deplorevole errore della nostra legislazione; ma esso per buona ventura non esiste, imperocchè nell'articolo 10 della legge sulla stampa si leggono i soli divieti seguenti. Nel pubblicarsi i rendiconti dei giudizi vertenti o vertiti per reati di stampa (dunque ne è permessa la stampa) non si possono pubblicare « i nomi dei giudici del fatto e le discussioni e i voti individuali così di quelli come dei giudici del diritto. »

« Inoltre è vietata la pubblicazione dei dibattimenti davanti ai magistrati ed ai tribunali *che abbiano avuto luogo a porte chiuse.* » E ciò per un alto scopo, che ognuno comprende, di moralità e di ordine pubblico. Di più lo stesso divieto è esteso alla pubblicazione delle discussioni e deliberazioni segrete della Camera legislativa, salvo che siasi ottenuta la loro autorizzazione.

E si avverta che questi divieti sono permanenti, e sussistono anche dopo la pubblicazione della sentenza; non essendo mai lecito dare pubblicità ai fatti che si sono svolti nei dibattimenti tenuti eccezionalmente a porte chiuse: nel qual caso alla mancanza eccezionale di pubblicità autorizzata dalla legge corrisponde la mancanza di quell'altra forma



di pubblicità assai più vasta ed importante, che risulta dalla libera diffusione delle notizie medesime col mezzo della stampa.

L'onorevole ministro, mostrandosi nella sostanza poco inchinevole, anzi ripugnante di partecipare alle idee esposte dall'onorevole Puccini e da me, ha poi detto giudicare sconveniente alla dignità di coloro che sono investiti del potere legislativo il ritornare facilmente sopra leggi recenti. Il che può essere consentito in regola generale, parendo anche a me che il legislatore non debba essere agitato da una incertezza e mobilità continua di convincimenti, senza lasciare il tempo all'esperienza di attestare con sicurezza i risultati delle leggi novelle. Ma quando, signori, una disposizione legislativa da una esperienza immediata, uniforme, generale, è chiarita, senza distinzione di partiti e di opinioni, manifestamente erronea e produttiva di esiziali danni, universalmente riconosciuti non solo nell'interesse della libertà, che pure è il fondamento dell'umana società, ma (come ho dimostrato) nell'interesse stesso della giustizia, che non è se non un altro aspetto razionale della libertà, allora io penso che da parte del legislatore il rifiuto di soddisfare ai vivi e legittimi voti della pubblica opinione addiverrebbe un'ostinazione biasimevole, e dimostrerebbe che il legislatore antepone la predilezione della propria fattura e l'orgoglio della propria autorità al sentimento del dovere, il quale non deve giammai proporsi altro scopo che attuare perennemente i principii di giustizia, e procacciare al paese ed alla società governata i maggiori vantaggi di una prospera vita sociale, a cui può aver diritto, e la liberazione dai danni, specialmente allorchè furono prodotti per opera del legislatore medesimo.

Fatte queste dichiarazioni, io accetto l'adesione dell'onorevole guardasigilli; e, del resto, attenderò con fiducia che la Giunta da eleggersi dalla Camera studi la questione; sulla quale in verità non ho udita veruna risposta dell'onorevole guardasigilli ai miei ragionamenti ed alle dimostrazioni che ho date dei disordini giudiziari e politici generati dall'articolo 49; i quali costituiscono altrettante offese non solo alla libertà, ma ben anche ai veri e supremi interessi della giustizia.

La Giunta ne farà l'esame, e ne discuteremo a suo tempo, laddove la Camera, come io spero, si degherà di prendere in considerazione la mia proposta di legge.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Non deve fare meraviglia all'onorevole Mancini, se io non ho prese ad esame le diverse considerazioni che egli ha svolte a sostegno della sua proposta. Dal momento che ho dichiarato che intendeva di accettare come argomento

di studio la sua proposta, pareva a me che fosse uno sciupar tempo il farmi ad esaminare ad una ad una le molte sue considerazioni, delle quali io accetterei alcune, ed altre non potrei in questo momento accettare.

Quando io sento invocare l'esperienza in appoggio delle accuse che si fanno a questa nuova legge, io mi domando naturalmente, se questa esperienza è sufficiente, se veramente l'abbiamo fatta; se l'esperienza di una sola causa che ha eccitato gran clamore, e clamore infausto, nel paese, che ha destato una grandissima curiosità nel pubblico e nella stampa, e ha dato luogo ad accusare questa disposizione che diveniva incomoda e sgradevole, sia davvero un esperimento sufficiente per condannare una legge alla quale forse è dovuto il trionfo della giustizia in quel doloroso dibattimento.

Odo dire anzi in generale, e lo debbo dichiarare qui in presenza della Camera, che l'autorità giudiziaria si tiene contenta del divieto dell'articolo 49 tanto censurato dalla stampa e ritiene che sia una legge che fa buon servizio. Al contrario, ora si proporrebbe di darle congedo, come ad un servitore che non serva bene. Io vi domando, signori, se si possa seriamente in questo stato di cose invocare l'autorità dell'esperienza. Io non lo credo, come non credo sia permesso di accettare quale un argomento sufficiente le censure che quasi in coro sono state mosse nel solo interesse della pubblicità della stampa. Io intendo che la stampa sia sollecita e vogliosa d'impadronirsi dei dibattimenti criminali ed ammannirli alla curiosità popolare, allorchè si tratta di gravi reati che interessano la pubblica opinione; ma intendo pure che il legislatore, nell'esaminare il merito di questa legge, non deve essere sollecito soltanto della pubblica curiosità e dell'interesse della stampa periodica.

E poichè ho ripreso la parola, non lascerò senza risposta una delle più notevoli considerazioni dell'onorevole Mancini, ed è quella che riguarda la censura preventiva della stampa estera, che si è detto essere stata rimessa in vigore da questa legge.

Mi sono sempre stupito grandemente, o signori, nell'udire ripetere da molti tale osservazione allorchè è sorta codesta questione; imperocchè chiunque conosca la legge sulla stampa che ci regge, non può ignorare che un'ultima disposizione lascia la stampa estera nelle condizioni in cui era prima della libertà, e si limita a fare una riserva di regolarla con legge speciale. Questa legge non è mai stata fatta, onde la stampa estera è sempre rimasta sotto la mano della polizia. Quindi ogni giornale, ogni stampato che proviene dall'estero, secondo la legge

che ci regge, può essere trattenuto alla frontiera o negli uffici di posta per ragioni di polizia.

Coloro i quali non vorrebbero questa specie di censura preventiva sulla stampa estera non dovrebbero muovere guerra all'articolo 49, ma dovrebbero invece procurare di sciogliere la riserva scritta nell'articolo 91 che è l'ultimo della legge sulla stampa. Là è detto che si farà una legge per regolare l'introduzione della stampa estera nello Stato; ma fino ad oggi non fu mai fatta. Adunque l'articolo 49, se non avesse che questo peccato, di avere cioè creato per la stampa straniera una censura preventiva, sarebbe veramente il più innocente articolo della nostra legislazione.

Infine io osserverò che ho invocato gli articoli 10 e 11 della legge sulla stampa all'unico scopo di dimostrare che i principii di libertà della stampa, e di pubblicità dei giudizi, hanno nella nostra legislazione dei confini e delle limitazioni, cosicchè non sarebbe da maravigliare se, riconoscendosi che questi confini e queste limitazioni non sono sufficienti, se ne portassero altre restrizioni richieste dalla giustizia, ciò che appunto i poteri legislativi hanno creduto di fare allorchè hanno dato la loro approvazione all'articolo 49. Sarà dunque da esaminare con grande attenzione, se i poteri legislativi abbiano errato quando hanno creduto che fosse necessario e salutare il freno sancito coll'articolo 49.

Un'altra circostanza, che non è ricordata dall'onorevole Mancini, e che certo non deve sfuggire in quest'occasione, è che s'invocano fuori di proposito le leggi di altri paesi, e singolarmente le leggi inglesi e le leggi americane.

In Inghilterra e in America il giuri è isolato pendente il giudizio; ogni comunicazione col giuri è vietata, non solamente il suo criterio non può essere turbato dalla stampa, ma non può essere turbato da nessuna relazione esterna; è naturale che in quei paesi non si sia sentito il bisogno di sottrarre i giurati alle influenze di una stampa, la quale studiasse di traviare il loro giudizio. Ma siccome in Italia si è riconosciuta l'impossibilità di attuare questa disposizione sanissima dell'Inghilterra, cioè l'isolamento del giuri, così si è cercato un succedaneo, un'altra disposizione, la quale in parte equivallesse a questa, e le Giunte legislative e le Assemblies hanno creduto di trovarla nella disposizione dell'articolo 49.

Un'altra considerazione ha pure mosso la Giunta a proporre quell'articolo, considerazione che risulta dalla relazione dell'onorevole Puccini, ed è che i testimoni chiamati a deporre non dovrebbero mai conoscere ciò che hanno depresso coloro che sono

stati esaminati prima. Ma se si permette che siano pubblicati i resoconti dei dibattimenti, i testimoni, che dopo l'udienza escono e passeggiano per la città, leggendo i giornali, conoscono tutto ciò che hanno detto i testimoni che furono esaminati prima di loro. (*Rumori*)

Fu questa pure una considerazione, che ha determinato a sancire l'articolo 49.

Queste cose accenno per dimostrare quanta larghezza abbia la questione, e come voglia essere seriamente esaminata, prima di divenire alla condanna di una disposizione legislativa, che da pochi giorni è stata approvata.

*Voci.* La chiusura! la chiusura!

**PRESIDENTE.** Prima di invitare la Camera a deliberare sulla presa in considerazione della proposta dell'onorevole Mancini, deggio rammentare che l'onorevole Puccini, or fa qualche settimana, svolse un progetto di legge, il quale è concepito in questi termini:

« L'articolo 49 della legge 8 giugno 1874, numero 1537 (serie seconda), è abrogato. »

L'onorevole ministro di grazia e giustizia propose allora che fosse sospesa ogi deliberazione in proposito, e che la Camera fosse invitata a deliberare sulla presa in considerazione della proposta dell'onorevole Puccini allorchè l'onorevole Mancini avesse svolto la sua. Perciò la Camera è ora invitata a deliberare tanto in ordine alla proposta dell'onorevole Puccini come intorno a quella dell'onorevole Mancini.

Ove essa deliberi di prenderle entrambe in considerazione, io reputo conveniente che le due proposte siano rinviate all'esame della medesima Commissione, perchè vi è identità di argomento. (*Segni di assenso*)

Rileggo la proposta dell'onorevole Puccini, la quale è stata svolta da qualche tempo:

« *Articolo unico.* L'articolo 49 della legge 8 giugno 1874, n° 1537 (serie seconda), è abrogato. »

Chi è d'avviso di prenderle in considerazione è pregato di alzarsi.

(La Camera delibera affermativamente.)

Ora viene la proposta dell'onorevole Mancini:

« *Articolo unico.* L'articolo 49 della legge dell'8 giugno 1874 è abrogato, e vi è sostituita la disposizione seguente:

« La pubblicazione per mezzo della stampa dei nomi dei giurati, dei giudici del diritto, come l'indicazione dei voti loro individuali nelle deliberazioni dei verdetti e delle sentenze, sarà punita con multa da lire 100 a 500, oltre la soppressione degli stampati. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1875

Pongo ai voti la presa in considerazione di questa proposta.

(La Camera delibera affermativamente.)

Questa proposta e quella dell'onorevole Puccini saranno inviate all'esame di una medesima Commissione.

Onorevole ministro di grazia e giustizia, rinnovo la lettura che ho data qualche giorno fa d'una domanda d'interrogazione sottoscritta dagli onorevoli Tocci, Pace, Maierà, Miceli, Sprovieri, Barracco, Nicotera, Giacomo Del Giudice.

Questa domanda è così concepita :

« I sottoscritti intendono interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia perchè la Giunta liquidatrice non abbia ancora destinato il collegio Pezzullo di San Francesco di Paola ai Monti a beneficio dell'istruzione della provincia interessata, ai sensi dell'articolo 5 della legge 19 giugno 1873, e che provvedimenti intenda prendere il Ministero. »

Prego l'onorevole ministro di dire se e quando intenda rispondere a quest'interrogazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Assumerò informazioni sull'oggetto dell'interrogazione e farò conoscere alla Camera se e quando sarò in grado di rispondere.

#### ISTANZA SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione intorno alle relazioni sulle richieste di procedere contro i deputati Cavallotti, Fazzari e Toscanelli.

La prima relazione a discutersi sarebbe quella che concerne l'onorevole Cavallotti, la quale chiude nel modo seguente :

« Onorevoli colleghi! Informati per tal modo con tutta semplicità, ma con altrettanta coscienziosa esattezza, del tenore delle questioni che vennero svolte in seno alla vostra Commissione, questa nella sua maggioranza vi propone di accordare la chiesta autorizzazione a procedere in confronto dell'onorevole deputato Cavallotti. »

BERTANI. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

Siccome siamo pressochè ignari di questa relazione che venne presentata appena oggi, e siccome sento che lunedì debbono essere presentate altre proposte rivolte a procedere contro altri deputati, pregherei la Commissione di voler differire, dopo quella del bilancio del Ministero dell'interno, la discussione relativa a queste proposte.

RIGHI, *relatore*. Desidero solo rettificare un fatto.

La relazione fu presentata alla Camera e pubblicata fin dall'ultimo scorcio della Sessione passata.

PRESIDENTE. La relazione fu presentata fin dal 26 maggio, e debbo anche soggiungere che, se non venne iscritta prima all'ordine del giorno, fu per coordinarla colle altre in ragione di data di presentazione.

Del resto, se l'onorevole Bertani propone che la discussione su questo argomento sia rimandata dopo il bilancio dell'interno, io sottopongo questa proposta alla Camera, perchè allora essa dovrà occuparsi di altre consimili domande.

MASSARI. Io non entro nel merito della questione che l'onorevole Bertani ha sollevata, intendo solamente di volgere preghiera alla Camera, a nome del mio onorevole amico il deputato Fazzari, che essa voglia procedere senza indugio alla discussione per autorizzazione a procedere contro di lui. E per non essere obbligato a ripigliare la parola, mi pregio dichiarare alla Camera che fin dall'estate scorso, allorchè questa domanda di autorizzazione a procedere fu sottoposta alle nostre considerazioni, l'onorevole deputato Fazzari, mosso da un sentimento di dignità e di delicatezza, che questa Assemblea saprà valutare, e che per conseguenza io mi astengo dal lodare, aveva dato a me formale incarico che, quando fosse stata presentata la relazione, ed egli non si fosse trovato in quest'Aula, a nome suo avessi fatto viva premura alla Camera perchè volesse immediatamente concedere l'autorizzazione a procedere.

Io quindi domando che la questione riguardante il deputato Fazzari venga posta immediatamente a partito, e prego la Camera a volere assentire alla conclusione affermativa della relazione.

COMIN. Io volevo fare osservare all'onorevole Massari che non si tratta qui di sentimento di convenienza e di rispettabilità dei singoli imputati; la loro onorabilità è fuori di discussione, e tanto l'onorevole Fazzari, quanto l'onorevole Cavallotti e l'onorevole Toscanelli sono in una posizione identica. Tutti desiderano certamente che la Camera autorizzi a procedere contro di loro, ma è la Camera stessa, siamo noi che, non avendo ancora presa una cognizione esatta di questa relazione (*Mormorio a destra*), domandiamo che ne sia ritardata la discussione.

E non domandiamo già una dilazione straordinaria, domandiamo che sia rimessa dopo il bilancio dell'interno, il che vuol dire martedì o mercoledì.

Mi pare dunque strano che l'onorevole Massari abbia fatto sentire qui parole di convenienza e di delicatezza che sono certo comuni tanto agli onore-

voli Fazzari e Toscanelli quanto all'onorevole Cavallotti. (Bene! a sinistra)

**PRESIDENTE.** Onorevole Cairoli, la parola spetta a lei.

**CAIROLI.** Non ho da aggiungere parole a quello che ha detto l'onorevole Comin, in risposta all'onorevole Massari.

Il modo col quale ha domandato che si di cui immediatamente sulla domanda a procedere contro il deputato Fazzari racchiude quasi una indiretta accusa all'amico mio, deputato Bertani, interprete nostro nel richiesto indugio di pochi giorni al voto parlamentare sull'autorizzazione a procedere contro il deputato Cavallotti.

Osservo poi che, essendo imputato di un reato di stampa, non è in pericolo la sua dignità personale, per una proroga di pochi giorni.

Ricordo poi che la Camera aveva deciso in massima di fare precedere la discussione dei bilanci come quella di maggiore interesse, e che si farebbe nel caso presente un'eccezione non imposta da gravi motivi di urgenza. Poichè non mi sembra un interesse prevalente a quello dei bilanci l'autorizzazione a procedere contro alcuni nostri colleghi.

Noi ci accontentiamo però della proposta dell'onorevole Bertani, la quale non invita menomamente ad una deliberazione che possa ledere i sentimenti di dignità e di decoro dei medesimi.

**PRESIDENTE.** Permetta, onorevole Cairoli che io rettifichi una sua osservazione. Ella ha detto che la Camera ha deliberato in massima di dare la precedenza ai bilanci, ma ciò non toglie che, quante volte la Camera ha creduto di modificare questa sua deliberazione, essa ne ha avuto la facoltà, della quale ha largamente usato. Ora, se l'onorevole Cairoli fosse stato presente nella seduta di ieri, avrebbe sentito che io interpellai la Camera se intendeva che la discussione intorno a queste domande a procedere contro alcuni deputati fosse posta all'ordine del giorno; ed allora avrebbe potuto opporsi. Però, non essendovi stata alcuna opposizione, era mio dovere inscrivere nell'ordine del giorno, a norma di quanto era stato precedentemente stabilito.

**MASSARI.** A me pareva di essere stato bastantemente chiaro nello spiegarmi; però, siccome mi avveggo di non aver avuto questa fortuna... (*Interruzioni*)

**CAIROLI.** Oh! si era spiegato chiarissimo.

**MASSARI.** Permetta, onorevole Cairoli, che spieghi il mio pensiero, e vedrà quindi che questa premessa alle poche parole, che sono per pronunciare, non è fuori di proposito.

Io dunque diceva che credeva di essermi chiaramente spiegato, ma mi sono avveduto che, tanto

l'onorevole Comin, quanto l'onorevole Cairoli, hanno dedotto dalle mie parole pensieri e conseguenze che da esse non derivano. Nel ristabilire adunque con maggiore chiarezza, se mi sarà possibile, il significato delle mie osservazioni, voglio far conoscere che io non ho avuto intenzione di fare opposizione alla proposta dell'onorevole Bertani, per quanto concerne l'autorizzazione a procedere contro il deputato Cavallotti, ma voleva solamente pregare la Camera, in seguito di un incarico ricevuto da un amico, di non frapporre indugi di sorta alcuna all'altra domanda di autorizzazione a procedere.

Io non so come l'onorevole Comin trovi strano quello che ho detto, e l'onorevole Cairoli ne voglia inferire la conseguenza che io abbia voluto biasimare quella proposta.

Sarà un mio modo di vedere, ma questo è diviso dall'onorevole deputato di cui si tratta, il quale si trova personalmente impegnato in questa faccenda, e credo che sia sua intenzione di uscirne fuori al più presto possibile... (*Interruzione*)

**PRESIDENTE.** Ma, onorevole Massari, è inutile... (*Interruzione*)

**MASSARI.** Scusi, signor presidente. Se gli onorevoli deputati che hanno parlato contro di me hanno dei motivi speciali... (*Rumori, interruzioni a sinistra*)

**COMIN.** Domando la parola per un fatto personale.

**MASSARI...** motivi, che io non valuto, ma che rispetto, per sostenere l'opinione che hanno manifestata a proposito dell'autorizzazione a procedere contro il deputato Cavallotti, io ho anche dei motivi, e l'ho detto chiaramente, per pregare la Camera a non volere indugiare per quanto riguarda l'onorevole Fazzari.

Soggiungo poi, per accrescere valore alla mia osservazione, che vi è anche un'altra domanda d'autorizzazione a procedere...

**PRESIDENTE.** Onorevole Massari, è evidente che la Camera dovrà deliberare partitamente.

**MASSARI.** Onorevole presidente, se da quella parte si può dire tutto quello che si vuole, e da questa non si può parlare, allora è inutile... (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Ma, onorevole Massari, le ho dato facoltà di parlare.

**MASSARI.** Io dico che all'ordine del giorno c'è un'altra domanda d'autorizzazione a procedere contro il deputato Toscanelli, per il quale la vostra Commissione propone unanime che l'autorizzazione non venga concessa. Io non so per qual motivo volete fare all'onorevole Toscanelli il regalo di farlo rimanere in sospenso. Se questa è logica, io non so più che cosa sia la logica.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1875

**PRESIDENTE.** Ho già detto che la Camera sarà invitata a deliberare partitamente.

**MOSCA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mosca ha facoltà di parlare.

**MOSCA.** Come presidente e relatore, tanto della Commissione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole nostro collega Fazzari, quanto di quella che riflette l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Toscanelli, io credo mio dovere di fare una dichiarazione.

È verissimo quanto ha dichiarato l'onorevole Massari che il nostro collega Fazzari mi ha fatto ripetute istanze affinché, non solo la proposta della quale si tratta, e che lo riguarda, venisse accolta dalla Camera, ma anche che dovesse essere sbrigata il più sollecitamente possibile.

Questa proposta era già stata posta all'ordine del giorno prima dell'ultima proroga, e vi restò lungamente, sempre nella speranza che venisse il momento opportuno per poterla trattare.

Io non posso che rendere omaggio ai delicati sentimenti del nostro collega Fazzari, i quali sono stati attestati dall'onorevole Massari; ma nello stesso tempo io debbo fare presente alla Camera che in tutti e tre questi casi si tratterà sempre di discutere una questione importantissima, sulla quale la giurisprudenza della Camera non è ben fissata, stando ai suoi precedenti. Insomma si tratta di sapere se la Camera abbia o no il diritto d'investigare l'indole del procedimento (*Movimento a sinistra*), che ha pur sempre per effetto di distrarre il deputato dall'esercizio dei suoi doveri e delle sue funzioni. Ora io dico che questa è una questione la quale ci occuperà non medicamente, e c'intratterà probabilmente per un tempo abbastanza lungo. Laonde io domando: gli stessi principii che devono risolvere una delle questioni devono risolverle tutte?

Io credo che questo sia voluto dall'equità, dalla garanzia anche della Camera stessa. Perché dunque ripetere la stessa discussione tre volte con perdita di tempo? E poichè non si tratta che di differire di due o tre giorni la discussione di tutte e tre le proposte, sulle quali naturalmente vi sarà motivo di esporre delle ragioni identiche, uniamole tutte insieme, e facciamo che una sola discussione le comprenda tutte.

In questo caso io non vedo che ne debba soffrire in nessun modo la delicatezza dell'onorevole Fazzari, alla quale poi in ogni caso deve precedere la delicatezza che la Camera deve mantenere a se stessa, vale a dire di non contraddirsi. (*Approvazione a sinistra*)

Il privilegio non è dato al deputato. Non è in suo riguardo che è richiesta la necessità di questa autorizzazione, di questo consenso, è in riguardo alla dignità della Camera. (Bene! *a sinistra*)

La dignità della Camera resta tale e quale, sia che il deputato provochi l'assenso all'autorizzazione, sia che non lo provochi. (Benissimo! *a sinistra*)

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole Mosca si associa alla proposta dell'onorevole Bertani, perchè ogni deliberazione sia rinviata dopo il bilancio dell'interno e nell'occasione in cui saranno iscritte tutte le domande a procedere contro gli onorevoli deputati.

**MOSCA.** Io parto dal principio che per ora su questa domanda la Camera ha già deliberato.

**PRESIDENTE.** No, non ha deliberato.

**MOSCA.** Insomma io chiedo che si faccia una discussione sola per tutte le domande.

**PRESIDENTE.** Cioè che ogni deliberazione in ordine alle diverse domande di procedere contro i deputati sia rinviata dopo il bilancio dell'interno, e che allora la discussione abbia luogo per tutte le domande ad un tempo.

Metto ai voti questa proposta.

(È approvata.)

#### DISCUSSIONE DEL BILANCIO DI PRIMA PREVISIONE PER IL 1876 DEL MINISTERO DELL'INTERNO.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del bilancio di prima previsione per il 1876 del Ministero dell'interno.

La discussione generale è aperta, e la parola spetta all'onorevole De Renzi.

**DE RENZI.** Onorevole signor presidente, le osservazioni che io volevo fare al ministro dell'interno riguardano l'amministrazione provinciale; e per non ritardare la discussione generale, se vi è altri iscritto nella medesima, io mi riservo di parlare sul capitolo 10.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Allora rimane inteso che ella parlerà quando verrà in discussione il capitolo 10.

L'onorevole Del Giudice Giacomo ha facoltà di parlare.

**DEL GIUDICE GIACOMO.** Nel prendere ad esaminare il bilancio del Ministero dell'interno, la prima osservazione che si presenta alla mia attenzione è la completa mancanza di una relazione, di un rendiconto, così delle condizioni politiche interne dello Stato, come delle condizioni dei servizi dipendenti da questo dicastero.

Io ricordo che qualche anno fa, mentre reggeva il Ministero dell'interno l'onorevole Lanza, un simile rimprovero fu fatto dal mio amico il deputato Tocci.

Egli giustamente osservava che, a differenza degli altri ministri, il ministro per l'interno trascurava di far precedere il suo bilancio da una relazione sulla condizione interna dello Stato e dei servizi dipendenti dalla sua amministrazione. Gli altri ministri hanno cura tutti di presentare alla Camera rapporti più o meno abbondanti di dati e di notizie per tutto ciò che riguarda le amministrazioni rispettive.

Il ministro per le finanze fa la sua esposizione finanziaria, rende conto delle condizioni del Tesoro; il ministro per gli affari esteri presenta un volume di documenti che espongono le relazioni della nostra con le nazioni estere; infine tutti gli altri ministri fanno precedere il loro bilancio preventivo da una più o meno circostanziata relazione sulle condizioni dei servizi alla cui direzione essi sono preposti. Il solo ministro per l'interno pare che non trovi necessario da parte sua di adempiere ad un simile compito. Eppure, senza voler asserire che il bilancio dell'interno debba interessare la Camera a preferenza degli altri, certo non è a nessun altro secondo per l'importanza dei servizi cui è destinato; per cui importa che sia annualmente dato conto alla rappresentanza nazionale del modo come questi servizi funzionano e delle condizioni in cui versa lo stato politico interno del paese.

Se io potessi credere che la mancanza da me lamentata d'una relazione in precedenza al bilancio dell'interno fosse una fortuita trascuraggine del signor ministro, mi limiterei al semplice cenno che ne ho fatto, e passerei oltre, confidando che l'onorevole ministro, non potendo non riconoscere la ragionevolezza delle mie osservazioni, avrebbe nell'avvenire evitato di presentare il suo bilancio con lo stesso vuoto. Ma siccome confrontando questo fatto con la risposta che, a spiegazione di esso, fu già data dall'onorevole Lanza all'onorevole Tocci nella circostanza da me innanzi accennata, mi persuado che si tratti d'un'abitudine tramutata in sistema, credo dover insistere sull'argomento, e richiamarvi sopra la speciale attenzione della Camera, perchè risulti l'evidenza dell'errore in cui cade il ministro dell'interno.

L'onorevole Lanza diceva che, per la condizione speciale in cui si trova il ministro dell'interno dirimpetto a parecchi corpi, che godono vita autonoma ed indipendente, condizione che rende la posizione del ministro alquanto delicata, male si sarebbe potuto compilare la relazione di cui il mio

amico deplorava la mancanza. Di più diceva che i diversi rami del servizio pubblico, sul quale il mio amico intendeva di essere illuminato, erano a quando a quando dalle amministrazioni rispettive confortati di relazioni speciali, dalle quali potevano desumersi tutti gli elementi desiderabili; così per l'amministrazione dei comuni ed i bilanci comunali, l'amministrazione provinciale, quella delle carceri e via discorrendo.

A me per verità questa non pare che sia una buona ragione per iscusare l'assenza di una relazione, che preceda il bilancio del Ministero dell'interno. Infatti non c'è forse Ministero nel quale dalle direzioni generali che ne dipendono non si pubblichino nel corso dell'anno pregevoli relazioni; mi basti ricordare le accurate e stimatissime relazioni della direzione generale delle poste, di quella delle gabelle, di quella della leva e via discorrendo; il che non toglie che quei ministri facciano precedere i loro bilanci da una relazione.

Certo, se non vado errato, altro è una relazione speciale fatta su di uno speciale argomento, altro è una relazione complessiva, un'esposizione sintetica, direi così, dell'amministrazione tutta quanta dipendente da un dicastero, la quale metta i deputati in condizione di avere esposto come in un quadro sinottico tutto ciò che si connette ad una intera branca dei servizi dello Stato.

Del resto, siccome ci sono parecchi argomenti che vengono trattati a proposito della discussione del bilancio; siccome noi abbiamo le accurate relazioni delle Commissioni preposte dalla Camera allo studio dei bilanci medesimi, che ci espongono le opinioni delle persone competenti, dovremmo sapere anche su tutti questi argomenti quale è la mente del Governo. Può benissimo accadere che per un dato argomento non sia stanziata in bilancio cifra alcuna. Allora la Commissione, naturalmente, non ha ragione alcuna a trattarlo; il ministro dal sua banda tace, e quindi, qualunque sia la sua importanza, il silenzio lo copre. Cosa che accade nel bilancio presente, come apparrà dal mio dire.

Convinto quindi che sia necessario che il progetto di bilancio di ciascun dicastero, nel venire sottoposto alle deliberazioni della Camera, sia preceduto da apposita e conveniente relazione del ministro, comincio dal deplorare che nel bilancio dell'interno l'esistenza di questa relazione invano si cerchi.

Premessa questa osservazione preliminare, io entrerò un poco ad esaminare il merito del bilancio. Io credo che chiunque lo abbia letto (e certamente voi tutti lo avete letto) non possa non avere ricevuta una penosa impressione, come l'ho ricevuta



io, nello scorgere l'aumento di spesa che con esso ci viene richiesto.

La relazione presentata dall'onorevole Commissione contiene a questo proposito un biasimo con trasparenza abbastanza chiara, adombrato dalla forma elegantemente semplice e piena di garbo che è propria dell'indole mite e ritrosa dal biasimare dell'egregio relatore della Commissione. E siccome egli esprime la sostanza delle opinioni dell'intera Commissione, la cosa acquista agli occhi miei una importanza relativa alle persone che la compongono.

In effetto, la Sotto-Commissione del bilancio dell'interno, ad eccezione dell'onorevole Coppino, si compone di amici politici del signor ministro, di membri autorevoli della maggioranza, quali sono gli onorevoli Lanza, Chiaves, Berti, Di Rudinì, Bosselli. Parecchi di essi hanno preceduto l'onorevole Cantelli nell'amministrazione dell'interno, e quindi non è a ritenere, specialmente competenti quali sono, che essi avrebbero con leggerezza espresso delle opinioni che, se non suonano letteralmente biasimo all'individuo, sono per lo meno un lamento della posizione, qualora gravi ragioni non ve li avessero consigliati. Ecco perchè io diceva che un appunto anche gentile e benigno formulato dalla Commissione pel bilancio dell'interno, acquista agli occhi miei l'importanza di un biasimo esplicito espresso da chiunque altro.

E se io non m'inganno e non esagero nelle mie induzioni, scaverando dalla forma che lo riveste e sintetizzando in una frase il concetto emergente da tutta la relazione, il bilancio dell'interno manifesta l'assenza assoluta del programma delle economie e delle riforme, conferma il sistema inconsulto e pernicioso delle spese sempre crescenti, e, per quanto sia doloroso il riconoscerlo, attesta il continuo progredire della miseria, della corruzione e del delitto.

Non so se, considerando la cosa attraverso il prisma delle mie proprie idee, io incorra nell'involontario errore dell'esagerazione; però credo che a ben riflettere l'intimo significato di tutta quanta la complessiva relazione della Sotto-Commissione, non si può disconoscere che il senso delle sue considerazioni è quale io lo espongo alla Camera.

L'aumento che è chiesto coll'attuale progetto di bilancio dal ministro alla Camera è di circa tre milioni. Siamo intesi che, trattandosi di bilancio di primitiva previsione, dobbiamo attenderci, edotti dall'esperienza, ad un maggiore aumento di spesa quando si tratterà del bilancio di previsione definitiva. Ma per me non ha importanza la portata della cifra, come mi studierò di dimostrare nel mio ragionamento.

L'anno scorso noi avevamo un aumento sull'anno precedente, e così via discorrendo. In sostanza, come risulta dalla relazione, nel quinquennio dal 1872 al 1876, noi abbiamo sul bilancio dell'interno un aumento di 14 milioni.

Io mi ricordo che, giorni sono, il mio amico deputato Branca, parlando sopra un capitolo del bilancio della spesa, con la sua consueta vivacità di parola, deplorava un identico aumento di 14 milioni su quel bilancio. Pare che questa cifra 14 sia una cifra fatale per le nostre amministrazioni. Ora, io vi invito a considerare, onorevoli colleghi, con pari e talvolta ben maggiore aumento negli altri rami di pubblico servizio, a quale enorme cifra di aumento non ci troviamo noi condotti nel quinquennio?

Questo aumento progressivo, continuo, costante e quasi irresistibilmente invincibile nei nostri bilanci, potrebbe essere, qualora noi non arrivassimo ad arrestarci su questa china fatale, la *gutta cavat lapidem*, destinata a forare da parte a parte l'erario nostro, il quale del resto è divenuto già abbastanza spugnoso per miriadi di fori più o meno larghi e profondi.

Io diceva poc'anzi che la portata maggiore o minore della cifra di aumento mi preoccupa mediocremente. Sì, per me il milione o le 100,000 lire, quando si tratta di aumento nella parte ordinaria del bilancio hanno lo stesso significato, perchè rivelano un'abitudine sistematica che tanto più spaventa me quanto meno pare che dia pensiero ai ministri. Gli aumenti nella parte straordinaria del bilancio mi danno meno a riflettere; sono le spese che s'insinuano nella parte ordinaria, che ci si abbarbicano lasciando poca speranza che si arrivi a sradicarle, che mi turbano. Imperocchè, qualunque possa essere il miglioramento del nostro erario, se noi annualmente continuiamo in questa strada inconsulta degli aumenti di spesa nei nostri bilanci, ci troveremo di fronte a quel pareggio che è nelle bocche di tutti, come si trova nel deserto il pellegrino assetato di fronte al fenomeno meteorologico del miraggio. Ha sempre l'acqua innanzi a sè, gli pare ad ogni passo di avvicinarsigli, e quando anelante si affatica per arrivare alla meta, una lieve perturbazione nelle colonne atmosferiche, disturbando la refrazione della luce, dissipa lo spettacolo ingannatore! (Bene! a sinistra)

Siccome io sono gravemente preoccupato da questo fatto degli aumenti nei nostri bilanci, sono indotto a fermarmi per poco a considerare quali sieno i fattori del pareggio, che tutti dichiariamo essere nostro voto supremo, per dedurne poi se col sistema da me deplorato è possibile conseguirlo.



Posso fortunatamente oramai esimermi dall'accennare all'imposizione di nuovi balzelli. Salvo qualche rarissima eccezione, pare che siamo tutti concordi a destra ed a sinistra nel ritenere che la materia passibile di contribuzioni in Italia, se non è completamente esaurita, è ridotta a tal termine da riuscire pericolosissimo voler cercarvi altre vie a nuovi introiti erariali.

Per conseguenza mi pare che sia inteso non convenire di sopraccaricare il paese di nuovi balzelli. Perciò non restano evidentemente per fattori del pareggio se non se tre vie: non spese nuove, svolgimento e miglioramento delle imposte esistenti, economie.

So di non potere lungamente intrattenermi sui due primi argomenti, perchè non è qui la sede propria per trattarli; senza di che, vorrei un po' esaminare la natura degli apprezzamenti dei sostenitori del programma *non spese nuove*, l'indole dello svolgimento e miglioramento delle tasse esistenti, se reale o fittizio e a qual prezzo ottenuto; ma per ciò che concerne le economie, il concorso efficace che l'amministrazione degli affari interni può recare al pareggio mi consiglia e mi autorizza a soffermarmi alquanto.

Avendo costume di rispettare la sincerità delle intenzioni negli altri, appunto perchè pretendo che gli altri la rispettino in me, io non dirò che il programma delle economie si ripete in tutte le ore e su tutti i tuoni per ingraziarmi le popolazioni: sarà perchè facilmente si crede al conseguimento di quello che è nostro voto intimo ed ardente. Certa cosa è che nell'applicazione i fatti non rispondono alle parole.

Per conseguenza desidererei che d'ora innanzi non avessimo tanto sulle labbra la parola *economie*, ma invece la introducessimo un poco più nelle opere nostre.

L'amministrazione precedente, presieduta dall'onorevole Lanza, si distinse pel grido di guerra, *economie fino all'osso*.

Ebbene da coloro, che attendono agli studi economici io sono informato che quell'amministrazione, non dirò che sia stata dissipatrice dell'erario, ma certo durante il non breve periodo nel quale ha governato il paese, non è stata meno generosa spenditrice delle precedenti.

Anzi lo stesso propugnatore e sacerdote di quella massima, l'onorevole Sella, potrebbe nelle spese del Ministero retto da lui essere colto, e non raramente, in fallo flagrante di contraddizione.

L'amministrazione attuale succeduta nel potere agli onorevoli Sella e Lanza si affrettò a consacrare nei suoi programmi la solita parola *economie*.

Eccovi i suoi bilanci, non ho bisogno di cercare altre prove, per dimostrare con quanto rigore siano osservate le sue promesse. Per ciò io sono indotto ad avvertire che si può andare incontro ad un biasimo gravissimo per parte del paese, cioè di volerlo mistificare colle parole promettendo severe economie, coi fatti aumentando i capitoli delle spese.

La vera, la grande sorgente delle economie per rapporto al Ministero dell'interno in che consiste?

Non certo nel lesinare su questo o quel capitolo di spese, ma nel riordinamento dei servizi pubblici dipendenti da esso, nella riforma organica di talune amministrazioni sue subordinate.

Ma qui proprio sorge l'intoppo, perchè pare che il Ministero dell'interno sia proprio quello dove alle parole *riordinamento, riforma* si faccia orecchio da mercante. La Camera si è sempre affaticata in discussioni accademiche, senza mai raggiungere lo scopo di dare al paese una reale riforma organica che avvantaggiasse nel tempo stesso in speditezza e semplicità l'andamento del servizio, e risparmiasse all'erario fonti significanti di spese.

Si è più volte sollevata la questione del riordinamento del servizio della sicurezza pubblica. Si è lungamente discusso in proposito, si sono fatte proposte, dati consigli, ripetuti eccitamenti; ma non abbiamo mai visto che il Governo concretasse un progetto di riforma di questo importantissimo servizio pubblico o almeno accennasse di studiarvi sopra.

Io chiedo all'onorevole ministro dell'interno se il modo come da qualche tempo a questa parte la pubblica sicurezza funziona in Italia non dia un certo carattere d'urgenza alla riforma di quel corpo. Noi ricorderemo come in discussioni abbastanza vivaci e non molto remote si rilevassero sconci addirittura scandalosi. Subito dopo, come se gli avvenimenti si fossero concertati a constatare l'esattezza delle asserzioni dei deputati di opposizione, una serie di fatti sciagurati accaduti qua e là, in diverse parti d'Italia, hanno provato il fradicio che esiste in quell'amministrazione, quindi la necessità da parte del Governo e della Camera di provvedervi. Il paese ha appreso recentemente qualcosa anche di più doloroso avvenuto in regioni nelle quali non si può far rimprovero alle popolazioni di ostilità passionata verso il Governo, un'organizzazione speciale destinata ad insidiare gli interessi e la sicurezza pubblica precisamente tra coloro, alto e basso locati, che erano chiamati a tutelarli.

Io chiedo all'onorevole ministro dell'interno che, a quanto vedo, forse non trovando abbastanza gravi le mie osservazioni, non mi presta attenzione...

CANTELLI, ministro per l'interno. Sento benissimo.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1875

**DEL GIUDICE GIACOMO.** Chiedo, dico, all'onorevole ministro se questi fatti non gli suggerirono il dovere di venire alla Camera coll'esposizione delle idee che egli coltiva nella mente per riordinare e migliorare almeno, se non radicalmente riformare, quel corpo.

Non parlo del Consiglio di Stato, dei Consigli di prefettura, delle sotto-prefetture, questione che fu sollevata l'anno scorso nella discussione del bilancio dell'interno, e via discorrendo. Sono questioni grosse che sarebbe ridicolo pretendere si avessero a tagliare colla spada su due piedi come il nodo gordiano.

La riforma delle prefetture, il riordinamento delle circoscrizioni provinciali mi pare essere argomento meritevole di cominciare a richiamare tutta l'attenzione del Governo. Diversità di popolazione, di numero di circondari e di comuni; mutata condizione della viabilità, che ha cambiato tra di loro le condizioni di luoghi prima distanti o difficilmente accessibili, consiglierebbero, e, come pare a me, con profitto dell'erario, la riforma ed il riordinamento suaccennati.

L'onorevole Sella pronunziò ieri una frase, che io ricordo, perchè mi pare che si attagli perfettamente al caso nostro.

Egli, parlando della conversazione di due stranieri alla quale assisteva, ci ricordò la definizione che uno di essi faceva delle rispettive nazioni sotto il punto di vista del non mutare che ciò che non si può conservare e non conservare che ciò che non si può mutare. Io credo che queste frasi siano bene adattabili al nostro Governo. Nessuno certamente vorrà contestarmi che il Governo, nelle diverse sue fasi, abbia avuto la mania delle mutazioni.

Ogni ministro che è venuto al potere ha inteso il bisogno di imprimere nell'amministrazione una qualche cosa di speciale, quasi per ricordare alle future generazioni il suo passaggio per quella amministrazione.

Per confessione di tutti, anche dei funzionari delegati all'applicazione delle leggi e dei regolamenti, noi ci siamo raggirati in un turbinio che parecchie volte ha sconvolto financo la mente di chi doveva essere interprete degli atti emanati dal Ministero; ed accadendo spesso di cader nel peggio, si è dovuto talvolta tornare sui propri passi e rimettere quello che si era mutato.

La Camera, dall'altra parte, ha frequentemente insistito per riforme sia urgenti, sia utili, come pareva non si potesse mettere in dubbio. Il Governo ha fatto il sordo; così mostrandosi facile a mutare quello che si poteva conservare, si ostina a conservare ciò che va mutato.

Io desidererei che l'onorevole ministro, ora che l'Italia è in un periodo di riordinamento interno generale, ora che sentiamo dai consiglieri della Corona assicurare che le condizioni del paese migliorano alla giornata, desidererei, dico, che egli manifestasse quali sono le sue intenzioni circa a questi servizi pubblici, dipendenti dal suo Ministero, che entrano per tanta parte nel congegno della macchina dello Stato, e intorno ai quali parecchie volte la Camera si è affaticata con lunghe e dotte discussioni.

Io intendo forse qual è la peritanza dell'onorevole ministro dell'interno ad entrare nella via di certe riforme. L'idea mi è suggerita dalla relazione dell'onorevole Commissione, la quale è la mia guida costante nelle poche osservazioni che sottopongo alla Camera. La Commissione dice che noi siamo disgraziati nel riordinare, e non pare che abbia torto. Io non ricorderò l'opera d'unificazione dei primi anni del risorgimento d'Italia; allora naturalmente le difficoltà, in mezzo alle quali noi ci trovavamo, la necessità di raggiungere lo scopo, ci facevano un dovere di non andare troppo pel sottile, e di fare presto, senza vedere se si poteva fare meglio, andando più adagio. Ma poi le cose hanno cominciato a procedere diversamente. Si è voluto unificare, riordinare, riformare, secondo idee preconcepite che non erano sempre le migliori, e si è seguito un sistema eclettico pernicioso, di cui l'esperienza ha spesso mostrato le funeste conseguenze.

Ho parlato del riordinamento delle provincie, della riforma dell'amministrazione provinciale. Voglio ricordare un esempio.

Dovette costituirsi la provincia di Benevento. Naturalmente si chiamarono a contribuzione le quattro provincie fittime, Terra di Lavoro, Capitanata, Molise, Avellino...

*Una voce a sinistra.* E Salerno.

**DEL GIUDICE GIACOMO...** e Salerno: sono cinque allora.

Colla costituzione della provincia di Benevento che si fece? Si sconvolsero quattro o cinque provincie per farne una; e siamo venuti a questa conseguenza, che alcune popolazioni distolte violentemente dai loro centri prossimi e naturali hanno dovuto essere subordinate ad un centro artificiale lontano e di difficile accesso.

Per esempio, nella provincia di Terra di Lavoro abbiamo Venafro che è a due passi da Caserta, mercè la comunicazione ferroviaria; incorporato alla provincia di Molise per compensare questa dei territori ceduti alla nuova di Benevento, bisogna che vada a Campobasso attraversando il certo non lieve ostacolo degli Appennini. Presenzano è al di là

del Volturno, più vicino alla sua antica e naturale capitale, Caserta: ebbene anche Presenzano ha ubito la poca gradita sorte di Venafro.

Io comprendo per conseguenza che forse tra è e sè l'onorevole ministro, vedendo le difficoltà di affrontare opera siffatta, dice che di fronte al pericolo di peggiorare le condizioni attuali, sia meno male di contentarsi del modo come si sta adesso.

Del resto io ho osservato che una fatale caratteristica suole accompagnare i nostri progetti di riforme e riordinamenti, ed è questa; in tutte le proposte che il Ministero presenta alla Camera, sembra che lo scopo immediato sia quello di raggiungere un'economia, e di migliorare le condizioni dell'erario. Invece si comincia con lo affrontare una nuova maggiore spesa.

Io citerò a questo proposito un progetto di legge sul quale sono stato chiamato a lavorare anche io, la riforma del servizio daziario, il riordinamento delle guardie di finanza. Ebbene, il progetto di legge naturalmente si propone il riordinamento del servizio daziario e come conseguenza di questo riordinamento una maggiore entrata all'erario, cosa che io voglio ammettere e che sono disposto a credere che sarà per raggiungersi quando che sia. Però questo progetto di legge comincia dall'imporre all'erario la maggiore spesa di un milione e mezzo all'anno. Non è questo il posto di discorrerne; io ho esposto le mie idee sull'argomento nel luogo opportuno; ho voluto solo addurre una prova evidente in suffragio della tesi da me sostenuta.

Frammezzo a questo generale, progressivo e costante aumento dei nostri bilanci, è doloroso, onorevoli colleghi, dovere considerare che solo i nostri bilanci non hanno mezzo di sovvenire al patriottismo bisognoso, alla miseria vera, al lustro del paese.

Io ho l'animo tutto ancora turbato dalla lettura di questa frase loquace e desolante della relazione: « Abbiamo soppresso man mano ogni assegno che alleviasse le moltissime miserie, od in qualche maniera aiutasse lo svolgersi e l'educarsi al sentimento del bello. » È la Commissione, e per essa il relatore, che dà questo doloroso annunzio al paese, che dal nostro bilancio si è andato man mano cassando ogni alleviamento alla vera miseria, ed ogni aiuto all'educazione ed allo svolgimento del sentimento del bello, mentre il vizio e il delitto prende per sè ciò che prima era stanziato a fine così nobile e filantropico e patriottico.

E qui non so temperarmi dal richiamarvi alla mente un fatto, che è certo noto alla maggior parte di voi, la lettura del quale sui giornali, gli scorsi giorni, mentre appunto studiavo la relazione dell'o-

norevole Coppino, ha profondamente turbato l'animo mio, destandomi un sentimento di raccapriccio. Non abituato a malignare sulle intenzioni di nessuno, io non rileverò la lode insidiosa e l'ironia sanguinolenta con cui un giornale clericale, credendo di interpretare gli intendimenti del Governo, annunziava questo fatto al paese.

È un fatto piccolo per la sua importanza materiale, grave pel significato morale che le si può attribuire. Mentre noi dalla relazione del bilancio dell'interno apprendiamo che le miserie e l'educazione al sentimento del bello non hanno sussidio ed incoraggiamento, apprendiamo che una sovvenzione è stata data a Pietro Jorio, carnefice noto per le famose esecuzioni. E quello che ha più commosso l'animo mio, come quello di parecchie egregie persone che hanno parlato con me di questo fatto, è la motivazione, non saprei se più sconveniente o ridicola, del decreto, che è questa: « in considerazione degli accurati servizi resi. »

Se ben intendo il valore della parola italiana, vuol dire che ha impiccato con garbo, con destrezza. (*Sensazione*)

Io sono altrettanto addolorato di ricordare questo fatto alla Camera per quanto lo fui nel leggerlo sui giornali. Onde è che mi sarei astenuto dal ripeterlo, se non mi fosse parso che esso è come certe decorazioni, certe nomine, certe promozioni tanto caratteristiche da valere a contrassegnare, non dirò un'epoca, ma almeno un'amministrazione. (Bravo! *a sinistra*)

(*L'onorevole ministro per l'interno pronuncia alcune parole ed accenna a qualche cosa.*)

I segni che fa l'onorevole ministro per l'interno mi ricordano che, per debito di giustizia, io devo dichiarare che il decreto non è suo.

Dal carnefice alle prigioni il passaggio è naturale.

Il servizio carcerario assorbe da sè solo, nel nostro bilancio, l'egregia somma di 30 e più milioni, più che la metà del bilancio intero. Val quindi la pena di fermarvi un po' sopra per vedere in qual modo funzioni.

Io presentai in proposito, qualche anno fa, una interrogazione, quando reggeva l'amministrazione dell'interno l'onorevole Lanza; e quantunque io non abbia l'abitudine di abusare frequentemente ed a lungo del tempo della Camera, pure una fatale predestinazione domina le mie interpellanze per un concorso di circostanze indipendenti dalla mia volontà, cioè che non abbiano ad essere svolte; così anche l'interpellanza cui alludo non fu svolta.

Però fui fortunato in questo, che lo svolgimento della interpellanza, lo scopo che io mi proponevo fu raggiunto. Leale, come mi studio di essere sem-

pre nelle mie azioni, sento il dovere di rendere questa giustizia all'amministrazione precedente.

L'annuncio di quella interpellanza, per quanto indeterminata, e forse per questo più efficace, richiamò l'attenzione delle autorità così politiche come giudiziarie. E siccome, invitato naturalmente, non mi rifiutai di dare sui miei intendimenti quelle dilucidazioni che mi si chiedevano, il ministro dell'interno d'allora si diede la premura di prendere le disposizioni opportune, perchè gli inconvenienti che io lamentava, se non tutti, fossero in parte eliminati.

Però, siccome avviene generalmente che, passato il periodo in cui una data questione, per gli eccitamenti che si ricevono, richiama più specialmente l'attenzione di chi è preposto a dirigerla, così, passato il santo, passata la festa, come si suol dire, la condizione del servizio delle prigioni è andata, novellamente degradando, al peggio.

Una delle cose che maggiormente mi preoccupa di tutta quella popolazione sciagurata, sia pur colpevole, che popola le prigioni, è il soverchio agglomeramento dei detenuti. Molteplici sono le cagioni di questo inconveniente. Innanzitutto, quella inclinazione soverchia che c'è nel Governo (lo rileva la relazione) d'incarcerare con facilità e rilasciare i detenuti con ritrosia. Il che, mentre da una parte offende il diritto della libertà individuale, dall'altra tarla sempre più il già troppo bucherato nostro bilancio.

Gl'imputati a disposizione delle varie magistrature, sulla cui sorte, cioè, pende la risoluzione, sommano alla egregia cifra di 23,831, circa il terzo di tutti i detenuti del regno. La cosa è grave, e merita che il Governo vi rivolga tutta la sua attenzione e che la Camera ve lo ecciti.

Il ministro dell'interno può recare un primo riparo all'inconveniente dell'agglomeramento dei detenuti, specialmente nelle carceri provinciali, col mandare ai luoghi di pena tutti i condannati definitivamente, specialmente a pene gravi, ai lavori forzati.

Ed è da osservarsi che i condannati desiderano di andare ai luoghi di espiazione definitiva, perchè innanzitutto sono ammessi a lavorare, epperò possono migliorare la loro condizione materiale, e poi possono respirare quell'aria che non è mai tanto cara come quando se ne perde il libero uso, come avviene naturalmente nelle prigioni secondarie.

Però il vero segreto pel quale si agglomerano tanti detenuti nelle prigioni, dipende dall'amministrazione della giustizia, con la quale occorre che l'onorevole ministro si metta in intelligenza per riparare a questo sconcio; e la cagione vera è il ri-

tardo straordinario della istruzione dei processi, i quali vanno e vengono innanzi e indietro dalle preture agli uffizi d'istruzione, dagli uffizi d'istruzione alle preture, durando mesi e mesi, talora un periodo scandalosamente lungo.

In secondo luogo poi, e questo fu deplorato già dall'autorevole parola d'un membro d'una delle più elevate Corti di cassazione del regno, il ristagno dei ricorsi. Ho detto che queste non sono competenze del ministro dell'interno; lo invito quindi a mettersi d'accordo col suo collega della giustizia per migliorare il servizio carcerario.

Vengo ora ad un argomento che, interessandomi particolarmente, vorrei chiarito dalla parola ufficiale del Governo. Per esso non vi è somma stanziata in bilancio, quindi silenzio assoluto nella relazione della Commissione. Ecco, come dissi da principio, le conseguenze dannose della trascuraggine ministeriale a far precedere il bilancio da una relazione.

Intendo parlare di quella piaga, specialmente per talune provincie del mezzogiorno, che è l'emigrazione; quell'emigrazione infeconda e sterile, la quale da una parte si risolve allo scarso miglioramento di pochi fortunati ed agli stenti crudeli di una turba di poveri illusi, i quali in estranee contrade, lontani dai conforti domestici, vivono una vita stentata, desiderosi solo ed impotenti di ritornare in patria; dall'altra parte desola le nostre campagne, rovina l'agricoltura ed intristisce i paesi.

Questo argomento fu sollevato già qualche anno fa dai miei amici Tocci, Branca e da me. Era ministro l'onorevole Lanza, il quale pareva dapprima che fosse un poco discorde dalle nostre idee, che non convenisse in tutto quello che noi rilevavamo. Però debbo riconoscere che dopo quella discussione egli si preoccupò grandemente della questione e dette ai suoi subordinati alcune disposizioni dalle quali io non sono alieno dal riconoscere un miglioramento che in questa grave questione è stato portato.

Io desidero conoscere dall'onorevole ministro dell'interno qual è lo stato di questa grave questione oggi. Credo di sapere che egli vi ha rivolta la sua attenzione e che ha formulato un progetto di legge il quale, se non erro, ha passato al suo collega il ministro di agricoltura e commercio. Sarei lieto di averne da lui l'assicurazione.

In tutti i casi io lo prego ad insistere anche presso i suoi dipendenti di provincia perchè questa grave questione sia tenuta d'occhio con quel rispetto che le nostre istituzioni impongono per la libertà individuale, ma con quella severità che nel

contempo è dovuta verso coloro che fanno mercato e traffico indegno delle classi sociali inferiori.

Io credo di avere, fuori delle mie abitudini, abusato della gentile attenzione della Camera. Ne la ringrazio e le ne mostro la mia riconoscenza affrettandomi a concludere. E rivolgendomi al ministro dell'interno, io confido che egli voglia dare alle poche osservazioni che son venute fin qui esponendo quella importanza che egli crederà che meritino. Chiedo soltanto che egli prescinda in questo suo apprezzamento dalla considerazione della persona che le ha pronunziate e dal banco dal quale parlano.

I miei amici politici ed io, alieni quali siamo dal fare l'opposizione per l'opposizione, e semplicemente per la sterile soddisfazione di avere a biasimare, non ci ispiriamo che al bene del nostro paese, beninteso considerandolo da un punto di vista diverso da quello dell'onorevole ministro dell'interno e dei suoi amici. Che se per avventura le mie parole oggi hanno potuto suonare men che gradite all'orecchio dell'onorevole Cantelli, forse per la soverchia vivacità del biasimo che esse contengono, io gli ricordo concludendo che non sono io che glielo infliggo, ma sono sostanzialmente i suoi amici ed autorevolissimi amici. (Bravo! Bene! a sinistra)

**PERRONE.** Mi rincresce dovere intrattenere la Camera sopra un argomento sul quale mi sarei mai aspettato di essere obbligato a fare studi, vale a dire sopra una questione di araldica. (*ilarità a sinistra*)

Io sapeva bene che esisteva una Consulta araldica. Veramente non capiva guari come in un Governo rappresentativo e colle odierne tendenze democratiche, si fosse ritenuta necessaria cosiffatta istituzione. Nulladimeno poco me ne preoccupavo. Ma la cosa mutò di aspetto quando, nella scorsa estate, seppi che avevano obbligato tutti gli uffiziali, i quali avessero un titolo, a pagare una imposta alla Consulta araldica per provare il loro nome. Questa l'ho trovata veramente un po' singolare! Figuratevi! Mi hanno detto che ci sono degli uffiziali che sono obbligati a pagare 700 od 800 lire per provare che il nome che portano è quello del loro padre. (*ilarità a sinistra*)

Appena giunto a Roma, mi sono rivolto privatamente al ministro della guerra; mi si disse che esso nulla ha che fare in questa faccenda, essendo ciò prescritto da un decreto reale e che dipende dal Ministero dell'interno. Sono andato a rovistare nel bilancio del Ministero dell'interno e mi risultò che il capitolo su cui cadono queste imposte non c'è.

Mi fu forza quindi di procedere a studi ed inda-

gini sull'istituzione e sul regolamento della Consulta araldica.

Essa è stata creata con regio decreto del 10 ottobre 1869. La legge e il decreto veramente sembrano una cosa innocentissima. (*ilarità a sinistra*)

L'articolo 1 dice:

« È istituita una Consulta araldica per dare informazioni al Governo in materia di titoli gentilizi, stemmi e altre pubbliche onorificenze. »

Finqui padronissimi, e non ci sarebbe nulla a ridire. Ma, come succede in tutte le cose, prima si crea la carica, dopo bisogna creare gli affari (*ilarità*); in terzo luogo si deve pagare qualcheduno, perchè altrimenti non si fa nulla; allora si creano le imposte, successivamente è d'uopo creare i contribuenti. (Bravo! Bene! a sinistra)

In materia araldica trovare contribuenti in Italia era difficile. Se avessero fatto un decreto in cui avessero detto: tutti coloro i quali hanno titoli di nobiltà sono obbligati a denunciarli alla Consulta araldica, ne avrebbero trovati così pochi in Italia, che non ne avrebbero cavato quattrini. Ciò stante, hanno pensato di rivolgersi agli impiegati, pensando che questi bisogna che passino per gli ordini che loro daremo: e giù il decreto per gli impiegati. (Bravo! a sinistra — *ilarità*)

Nel regolamento della Consulta araldica vi è l'articolo 9, il quale merita di essere citato:

Questo famoso articolo è così concepito:

« Per sopperire alle spese della Consulta saranno pagate alla cancelleria della medesima le tasse stabilite dalla tabella qui unita. »

Vi è pure l'articolo 4:

« Per qualunque deliberazione della Consulta sarà necessario il parere scritto od orale del Commissario del Re. »

Per giudicare d'un albero non c'è di meglio che vederne i frutti. Ora ecco quali frutti ci presenta la Consulta araldica.

Fu fatto il decreto, e poi la tabella delle tasse, indi il regolamento; ma con ciò non c'era ancora nulla a fare; e per avere lavoro fecero una scoperta veramente graziosa e peregrina; e sapete che cosa hanno trovato? Che abbiamo fatto l'Italia senza sapere che non vi era stemma di Stato. (*ilarità*) Era questa davvero una brutta pagina della nostra storia! Allora si diedero attorno a lavorare per rimediare a siffatta mancanza e sono riusciti a fare quella bell'opera che voi là vedete dipinta. (*ilarità*) C'è un po' di tutto: è uno stemma allegorico di cui l'onorevole Toscanelli debb'essere contento; vi è lo stellone. (*Viva ilarità*)

Per me però questo stellone lo trovo offensivo, perchè se l'Italia si è assisa fra le nazioni, non è in

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1875

grazia dello stellone, ma per virtù propria. (*Bravo! Bene!*)

L'Italia ha vinto quando si è condotta bene; ha perduto quando si è condotta male. Ma questo stellone nello stemma di Stato lo trovo sconvenevole ed umiliante per noi Italiani. (*Bravo!*)

In questo stemma fu pure raffigurata una cosa che a vederla di lontano pare una specie di tiara (*Ilarità*), forse perchè siamo venuti a Roma; e vicino a questa tiara stanno due piccole banderuole che viste un po' da lungi, somigliano alle chiavi di San Pietro (*Ilarità*); in fondo poi v'è una specie di baldacchino, in guisa che l'insieme rappresenta come un piccolo altare di campagna. (*Nuova ilarità*)

Abbiamo dunque lo stellone, la tiara e il baldacchino e le chiavi di San Pietro. (*Viva ilarità*)

Ma come? Carlo Alberto il quale reggeva il regno di Sardegna non aveva stemma?

E non l'ebbe Vittorio Emanuele dal 1849 al 1870? Veramente se in tale intervallo si potè fare senza dello stemma, non vedo la necessità che si facesse di poi. (*Segni di assenso a sinistra*)

Ma potrà forse dipendere da un individuo qualunque il fare od il modificare uno stemma?

Permettetemi di leggervi la deliberazione che creò lo stemma dello Stato.

« Deliberazione 4 maggio 1870.

« La Consulta,

« Veduto l'articolo 24 del proprio regolamento...

(Si sono data prima l'autorità di modificare lo stemma, poi, poggiandosi su questa autorità, lo fanno.)

« Veduta la deliberazione con cui furono fissati gli ornamenti esteriori degli stemmi delle famiglie, delle provincie e dei comuni;

« Veduti gli studi compiuti per cura dei Ministeri di grazia e giustizia e di agricoltura e commercio, circa lo stemma dello Stato, ecc.

« Delibera che lo stemma dello Stato debba d'ora in poi raffigurarsi nel modo seguente. »

Risparmio alla Camera la noia di leggere i modi di dire araldici. (*Si ride*)

Da quanti membri devono essere prese le deliberazioni della Consulta araldica? Dal presidente, da due consultori e da un commissario. Non vi sono adunque che quattro individui che non sono responsabili davanti al Parlamento e possono tutto ad un tratto mutare lo stemma dello Stato.

Uno stemma sarà loro piaciuto; un bel giorno verrà loro il ticchio di farne un altro, ed ecco lo stemma cambiato.

Ma quasi quasi lo stemma dello Stato è qualche cosa che indirettamente tocca tutti gli individui di

una nazione, e non so con quale diritto quattro persone possano variarlo a loro capriccio, e renderlo ridicolo.

Ma tutti i salmi finiscono in gloria, e le modificazioni, per quanto paiano innocenti, in tasse. Il giorno in cui sarà fatta la pubblicazione ufficiale dello stemma dello Stato, i notai, e chi so io, dovranno cambiare i bolli collo stemma di cui sono muniti, spesa od importo non calcolato, che può essere non troppo elevata individualmente, ma di una certa consistenza nel suo complesso, imposta messa da un presidente, due consultori ed un commissario.

Almeno ci fosse qualcuno responsabile! Se ci rivolgiamo al Ministero, esso se ne lava le mani e dice: è stata creata una Consulta, essa si occupa di questa materia; io non mi vi debbo ingerire.

Per cui sentirò quello che il ministro mi avrà a dire, perchè avrei intenzione di proporre un ordine del giorno con cui non sia permesso al Ministero di cambiare lo stemma dello Stato senza averne la autorizzazione del Parlamento.

Aggiungerò che persino sotto il punto di vista dell'arte ci sarebbe da dire. Questo è stato il primo lavoro della Commissione araldica, e allora giù una circolare per fare pagare.

Veramente c'è l'articolo 79 dello Statuto il quale stabilisce che i titoli di nobiltà sono mantenuti. Ebbene, ad onta dell'articolo 79 dello Statuto, ad onta del vostro diritto, il titolo di nobiltà che vi appartiene non è considerato, non è riconosciuto se non pagate.

E che cosa si richiede per poter avere il diritto di portare il nome che legittimamente vi spetta?

*Una voce a sinistra.* Stamparlo sopra una carta di visita. (*Si ride*)

**PERRONE.** Oh! costa più caro. (*Ilarità*) Ecco quanto è prescritto:

« Art. 3 del regolamento. Qualunque istanza sopra argomenti di competenza della Consulta dovrà essere indirizzata al Ministero dell'interno e scritta su fogli col bollo da una lira, conterrà l'indicazione precisa del nome, del cognome, della paternità e del domicilio del richiedente, non che dello scopo della domanda; la dichiarazione di essere il richiedente pronto a soddisfare le tasse prescritte dalla legge, ecc.

« Art. 4. L'istanza non sarà ricevuta dal Ministero dell'interno se non siano prima pagate e depositate le tasse prescritte nella tabella annessa al regio decreto 10 ottobre 1869. »

E qui c'è la tassa la quale si paga direttamente alla Consulta, tassa che ha un certo limite.

Ma c'è inoltre da provvedere a tutto quello che



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1875

la Consulta richiede, e il tutto deve essere sopra fogli col bollo da una lira.

Senta la Camera:

« Art. 5. A corredo delle istanze per conferma, rinnovazione o riconoscimento di un titolo, si dovrà presentare la prova dell'esistenza legale del titolo, e così l'atto di istituzione o concessione o quello d'investitura e riconoscimento del medesimo, e l'albero genealogico del richiedente per dimostrare come egli sia in linea e grado successibile al titolo cui aspira, esso albero sarà semplicemente nominativo e su carta col bollo di cinquanta centesimi. Per giustificare la discendenza poi del ricorrente da cui essa misura il proprio diritto di succedere nel titolo d'onore o nella nobiltà, converrà produrre grado per grado le opportune fedeli autentiche di nascita, di matrimonio e di morte di ciascuno degli ascendenti maschi e femmine descritte nell'albero genealogico, e solamente nel caso in cui le medesime non esistano o siano irregolari si potranno ammettere altre prove equipollenti come atti notarili, testamenti, ecc.

« Ogni documento sarà in originale, ovvero in copia autenticata dalle autorità civili se si tratti di atti concernenti lo stato delle persone; dei capi archivio, se si tratta di documenti estratti da pubblici archivi e da pubblici notari la cui firma sia debitamente legalizzata, se si tratta di ogni altro documento (e notate bene), non saranno accettate fedeli di nascita o matrimonio per metà nè estratti di testamenti o d'altri atti pubblici che dovranno sempre esibirsi per intero. »

Pensate a quanta carta bollata, alla fatica e spese per riunire tutti questi documenti.

Non parlo nemmeno del dubbio che, cioè, il titolo del richiedente possa appartenere a qualche altro, poichè in questo caso si fa pubblicare un sunto della domanda sulla gazzetta ufficiale per due volte a sue spese. Ma c'è soltanto un titolo di nobiltà? No, perchè al titolo di nobiltà, il più delle volte un predicato, togliete l'uno, il secondo non sta. Non so se al giorno d'oggi ci sono molti che portino proprio il nome a cui hanno diritto.

Giacchè siete così puritani non dovete permettere lo scandalo di monumenti i quali perpetuano nomi inesatti. Andate a Torino a scancellare dal monumento di Cavour quel nome, ed a sostituire quello di Benso, poichè veramente il nome era Benso; così anche per Massimo d'Azeglio, bisognerebbe mettere Tapparelli, e così via dicendo. Mi aspetto a vedere chiamare il generale La Marmora generale Ferrero, giacchè non dubito punto che egli si voglia dare la pena di mandare dei documenti alla Giunta araldica, e così di tanti altri; giacchè

la circolare del ministro della guerra prescrive che tutti coloro non riconosciuti dalla Giunta araldica o che non hanno mandato i documenti, saranno denominati col solo cognome di famiglia.

Per me, o signori, è tanto ridicolo l'individuo che, non essendo titolato, si cerca un titolo, quanto il titolato che ha rossore di chiamarsi col titolo che ha: se mio padre è stato chiamato così, perchè io debbo avere rossore di portare quel nome?

Per gli ufficiali poi la questione è più delicata che per gli altri. Un ufficiale il quale da molti anni è stato conosciuto dai suoi soldati come il conte tale, il marchese, il barone tale, un bel giorno sanno che il suo titolo, il suo nome non è riconosciuto, ma cosa penseranno del loro superiore, allora diranno, vedete, quello si faceva chiamare con quel titolo, mentre non vi aveva alcun diritto. Questa è un'umiliazione che voi non avete diritto d'imporre ad individui che, o per amor proprio o perchè difettano di denari, non si procurano le carte necessarie.

Ma è giusto poi quel tribunale?

Io mi sono portato al Ministero dell'interno ed ho fatto richiesta del regolamento, perchè ignorava dove procurarmelo, e ho domandato se fosse permesso di vedere gli atti della Consulta. Personalmente me li avrebbero lasciati vedere, ma ciò non mi interessava punto nè poco, ma m'importava sapere se il pubblico poteva aver conoscenza di quelle carte, mi fu risposto di no. Ma se il pubblico non le può vedere, quale garanzia potrà avere? Vi sia una misura eguale per tutti, perchè, a dire la verità, nel pubblico si pretende che no.

Io non so di altre provincie, ma di una mi hanno narrato un fatto curioso. Mi fu detto che in Piemonte c'è un individuo il quale ha la debolezza di voler essere nobile; padronissimo, fin qui non c'è male; se io fossi in lui, mi farei chiamare il conte tale, e sono persuaso che nessuno ne muoverebbe lite.

Ma niente affatto; ciò non gli bastava; voleva proprio, in tutte le forme, e vidimato dall'autorità competente, un decreto per cui constataste che era proprio nobile.

Che cosa fa costui? C'era la Consulta araldica; va a disseppellire un atto di nascita di un individuo di nome uguale al suo, noto in un paese del Piemonte, l'atto di morte di un individuo dello stesso nome in un altro paese; ne deduce che il nato in quel primo paese era proprio lo stesso che il morto nell'altro; lui è nativo di quest'ultimo paese; dunque egli è nobile anche lui per diritto di nascita e volere della Consulta.



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1875

Pretendono che la Consulta araldica ha fatto buon viso a queste ragioni.

Vi sono poi altre famiglie nobili, antichissime, delle quali la nobiltà è riconosciuta da tutti i tempi; ebbene, niente affatto; la Consulta araldica pretende da tutti i documenti in appoggio, in prova della loro nobiltà.

Ma questa è una facezia, per cui avverrà che nel pubblico taluno dica: io non ho mai saputo che quel tale fosse nobile; ma, dopo che è istituita la Consulta araldica, egli è diventato nobile, mentre altri appartenenti a famiglie che erano riconosciute da gran tempo per nobili, non lo sono più. E in Piemonte ce ne sono diverse famiglie antiche quanto la Casa di Savoia: vi sono i Del Carretto, vi sono i marchesi di Saluzzo, e diverse altre. Vorrei vedere quello che si direbbe a Biella, quando vi si dicesse: sapete? La Marmorata non è più principe di Masserano. — Ma come va? — Oh! la Consulta araldica ha trovato questo. (*Si ride*) — Ma come! Eppure Carlo Alberto gli ha mantenuto questo titolo. — Oh! questa è una prova antiquata; ora che siamo in un regime democratico, abbiamo introdotta della severità, e chi non può provare che è nobile, non è più riconosciuto per tale. (*Si ride*)

A me pare veramente che qui si faccia come nella famosa commedia del Bersezio in cui quel capo-divisione dice di non tenere al cavalierato, ma poi avverte l'impiegato che non gli dava del cavaliere, che quando egli volesse parlare al signor cavaliere, si dirigesse a lui. Dubito ormai che l'origine di tutte queste severità araldiche provenga da persona di quel genere. Cotesti individui i quali dicono di non tenerci ai titoli, intanto se mai sentono darsi ad alcuno un titolo che non gli spetti, vorrebbero che ci fossero lì tosto i carabinieri per arrestarlo. Generalmente questi signori sono di quei tali che parlano sempre della loro nobiltà, parlano sempre dei loro danari, parlano sempre della loro energia, e non posseggono nè molta nobiltà, nè molti danari, nè molta energia. (*Bene!*) Quelli che hanno proprio la vera ed antica posizione di ricchezza, o nobiltà, o naturale energia, generalmente trovano la cosa semplice, e non viene loro nemmeno in testa di offendersi se alcuno non dà loro quello a cui veramente hanno diritto. (*Bravo!*)

Dunque come farà la Consulta araldica a decidere il nome che deve portare un individuo, se questi non le manda le sue carte? Essa potrà sbagliare, e me ne rincresce, perchè sarebbe un'ingiustizia. Ci sono degli individui che non portano più il loro nome di famiglia, ma portano il nome del feudo; bisognerà che vadano fare degli studi profondi ed ogni voto costa 20 lire (*Si ride*), perchè ogni voto

del commissario del Re se è relativo all'istruzione vale 5 lire, se poi è definitivo, 20 lire (*ilarità*) per cui se si richiedono molti voti sono altrettante 20 lire che si devono spendere.

Mi farò a dimostrare l'assurdità di una tale istituzione. Sapete voi chi sono i primi a violare questa Consulta araldica? Il ministro dell'interno ed il suo segretario generale. (*Si ride*)

Vi è un articolo del reale decreto della Consulta, cioè l'articolo 8, il quale così si esprime: « Nessun titolo gentilizio sarà attribuito a chicchessia nelle pubblicazioni ufficiali, e sulle matricole dei pubblici funzionari se non quando risulterà la sua iscrizione in questi registri. » Ebbene, io trovo che il nobile conte Cantelli ed il nobile conte Codronchi suo segretario generale, non hanno mandato nulla alla Consulta araldica; trovo che hanno fatto benissimo; ma pure si deve confessare che sono usciti due decreti reali, uno che nominava il conte Cantelli ministro per l'interno (*ilarità*), e l'altro che nominava segretario generale il conte Codronchi, proprio in violazione al decreto suaccennato. (*Si ride*)

Ora io vi domando, ma cosa significa questa tassa per portare un titolo? Se si tratta di ricercare la identità di un individuo, questo è un diritto che voi lo avete sempre; se un impiegato porti un titolo ed un nome che non gli appartenga, ma voi avete sempre il diritto di dirgli: voi non portate il vostro nome, io non posso permettere che voi assumiate un nome che non vi appartiene; e questo voi potete farlo quando volete; ma quando invece di colpire l'individuo, voi prendete di mira la generalità, senza far nome di alcuno, allora non è più una investigazione della verità, ma una vera imposta che stabilite.

In questo caso, o signori, dite piuttosto: tutti coloro che sono nobili ed hanno un titolo, debbono pagare una tassa. Ed allora voi non saprete quale tassa far pagare, se quello chiamato a pagarla sia povero o ricco tanto che possa soddisfarla, dappoi- ché al giorno d'oggi credo che le famiglie più antiche per titoli di nobiltà, siano quelle che abbiano meno quattrini. (*Si ride*)

Inoltre, con questo decreto voi assoggettate degli individui a spese piuttosto rilevanti, inquantochè dovranno fare delle ricerche dispendiose per procacciarsi delle carte, per avere da un tal paese il loro atto di nascita, da un altro il testamento. È un'ingiustizia bella e buona, perchè in questo modo la legge non è uguale per tutti. Se aveste avuto il coraggio di fare una legge uguale per tutti, avreste detto: tutti indistintamente gli Italiani, i quali hanno un titolo, devono comprovarlo; ma mettere

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1875

questa tassa semplicemente sugli impiegati del Governo, dico che è una vera ingiustizia. (*Bene!*)

La Camera ha fatto delle leggi su questo argomento; ha approvato, per esempio, una legge, che stabilisce una tassa per il conseguimento dei titoli di nobiltà; ma quella legge parla dei titoli che si conseguono, non degl'individui e delle famiglie che già erano in possesso di questi titoli.

Ma questa è un'imposta che non si versa in nessuna cassa: io ne feci ricerca in tutti i capitoli del bilancio, ma non vi ho trovato questo fondo. Epperò, in fin dei conti, la Consulta araldica è un tribunale segreto. Non si può verificare se ha un eguale peso ed una eguale misura per tutti. Io non potrei nemmeno scoprire se qualcheduno prende il mio nome, perchè non saprei dove verificarlo. Questa Consulta adunque non offre alcuna delle garanzie che presentano tutti gli altri tribunali, perchè giudica in segreto. È una Commissione che non è responsabile innanzi a nessuno: può fare quello che le pare e piace. Essa fa dei regolamenti. Invece di quattro generazioni, può stabilirne otto o dieci, se vuole. (*ilarità*)

Ma almeno lavora questa Commissione? Essa ha fatto un decreto col quale prescriveva che si dovessero presentare i titoli di nobiltà. Il generale Govone, ministro della guerra d'allora, ha fatto una circolare colla quale avvertiva gli ufficiali che dovevano mandare i loro titoli alla Consulta araldica, ma nessuno si è mosso; ed allora la Consulta araldica si è lamentata dicendo: nessuno presenta i documenti, ed io non faccio quattrini. (*Si ride*) Allora sono venuti gli altri documenti.

Finalmente una circolare del ministro della guerra diceva: il ministro della guerra si riserverà di far conoscere ai corpi nel venturo gennaio a quali ufficiali dovranno essere eliminati o modificati nella matricola i titoli, ecc.

Allora gli ufficiali dissero che si togliessero i titoli a tutti, questo loro importava poco; ma mantenere uno e togliere l'altro, perchè quegli aveva ricorso, questo era per loro spiacevole.

Quando si tratta della Camera o del Senato, per questione di precedenza, non si pagano tasse, non se ne occupano punto; per cui, quando si paga, se ne danno pensiero, quando non si paga, stanno inoperosi.

Inoltre io credo che questa istituzione sia veramente in opposizione agli articoli dello Statuto, il quale prescrive che i titoli di nobiltà sono mantenuti. Almeno, almeno per tutti quelli che, il giorno in cui Carlo Alberto ha dato lo Statuto, è riconosciuto che avevano un titolo, mi pare che non ci sia Consulta araldica che possa toglierlo.

Or cade qui in acconcio di esporre un fatto che mi hanno raccontato. Un allievo entra nell'Accademia militare (non dirò i nomi); entra ed è chiamato l'allievo *tale*. È sempre chiamato l'allievo *tale*. Esce dall'Accademia, gli si fa il brevetto d'ufficiale; nel brevetto gli mettono *signor tale*. Egli reclama e dice: no, io ho diritto al tal titolo. Uscì un decreto reale per cui il brevetto si farà col titolo *tale*; la Consulta araldica non lo trovò buono e non volle metterlo.

Vi sono degli ufficiali che sotto il Governo assoluto e sotto il Governo liberale hanno avuto centinaia di decreti reali col loro titolo per brevetti, per decorazioni, ecc. La Consulta araldica dice: niente buono questo! Gli stessi documenti che all'estero servirebbero per comprovare la verità di un nome, di un titolo, nel proprio Stato non servono a nulla.

Io spero che il ministro dell'interno ci dirà se è tenero per questa Consulta, se vuole conservarla o abolirla, ciò che sarebbe meglio, oppure toglierle una parte delle sue attribuzioni.

Capisco che egli dirà: io mi trovo impiccato quando qualcuno si dirige a me.

Ma nei casi difficili si vada davanti ai tribunali ordinari! Se un individuo vuole un titolo, ed un altro pure lo pretende, vadano dinanzi ai tribunali a fare valere i loro diritti. Ma quello a cui ciò importa poco, lasciatelo in pace! (*Si ride*)

Io spero che il ministro dell'interno riconoscerà che lo stemma dello Stato non è poi un disegnetto da cambiarsi a piacimento, e che la Consulta araldica bisogna limitarla di molto.

Veramente dinanzi alla Camera, dinanzi al paese non ci deve essere che il Ministero. Della Consulta araldica non ne dobbiamo sapere. Tutto quello che si ha da fare lo faccia il Ministero.

Se vuole farsi pagare delle imposte, se le faccia pagare il Ministero, perchè allora sapremo se è una imposta illegale o no. Ma se vi è bisogno di una Consulta araldica, questa sia semplicemente per dare pareri al ministro, senza potere emanare decisioni, nè fare pagare tasse. L'unico che può avere una responsabilità è il Governo. (*Bravo!*)

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole ministro dell'interno.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Sarebbe un po' tardi per rispondere a tutti. Domani.

**PRESIDENTE.** Allora domani si terrebbe seduta.

*Voci.* No! no!

**RICOTTI, ministro per la guerra.** Siccome l'onorevole Perrone, dopo avere trattato la questione di principio, negli esempi citati ha poi parlato particolarmente degli ufficiali dell'esercito, io credo conveniente di indicare alla Camera quali sono le di-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1875

sposizioni che sono state date dal Ministero della guerra a questo proposito.

Anzitutto ricorderò alla Camera che la Consulta araldica fu istituita per decreto reale inserito negli atti del Governo dell'anno 1869, essendo ministro dell'interno l'onorevole Ferraris.

Questo decreto regolarmente pubblicato ed avente naturalmente forza esecutiva, portava per obbligo al Ministero della guerra di non attribuire i titoli nobiliari a coloro che non si fossero uniformati alle prescrizioni di tale decreto. Io non era incaricato di vedere se questo decreto era più o meno opportuno; io era però obbligato di eseguirlo. Confesso che mi sono fatto richiamare due o tre volte a tale dovere; ma finalmente ho dovuto obbedirvi, e stabilire che negli atti ufficiali, cioè nell'*Annuario Militare*, non si inscrivessero più che i titoli nobiliari di coloro i quali li avessero fatti constatare a norma di quel decreto; ma non ho mai inteso di fare cambiare i nomi...

**PERRONE.** Domando la parola.

**MINISTRO PER LA GUERRA...** i nomi intendo di non cambiarli, sieno nomi di feudo o di altra origine. Quando vi sia un decreto bene esplicito, il quale prescriva che, oltre i titoli di nobiltà, si debbano pure togliere i nomi di feudo, allora sarò pure obbligato di eseguirlo.

Ad ogni modo un decreto esisteva, ed io era in dovere di farlo eseguire.

Devo poi fare osservare all'onorevole Perrone che nel servizio militare non si citano i titoli nobiliari, e ciò non solamente per consuetudine, ma in forza di una espressa prescrizione regolamentare a questo riguardo; perocchè il regolamento di disciplina prescrive che, chiamando a nome un ufficiale, si premetta l'indicazione del suo grado, senza titoli di nobiltà o di ordini cavallereschi. Nella pratica adunque l'applicazione di quel decreto non ha alcuna influenza. Ma nell'*Annuario* dovendosi inscrivere i titoli, io non potevo fare a meno di applicare quel decreto, ed ho provveduto perchè fosse applicato.

La Camera potrà giudicare se questo decreto, emanato nel 1869, e che ha quindi sei anni di vita, abbia o no ragione di essere, e di essere mantenuto. Il fatto è che da sei anni esiste, e che nessuno ne ha mai qui parlato, e che esistendo deve essere osservato.

**PERRONE.** Chiedo di parlare per un fatto personale.

L'onorevole ministro per la guerra dice che nulla vuole togliere ad alcuno, il predicato è solo il titolo.

Leggerò a questo riguardo la sua circolare che porta il numero 215.

In questa circolare si dice che quelli che non a-

vranno date prove della nobiltà del loro casato, saranno negli atti ufficiali indicati col solo nome di famiglia.

Ora, non è un'assurdità il dire ad un individuo: non siete nobile, ma discendete da una famiglia nobile?

Di questo non ho fatto rimprovero all'onorevole ministro per la guerra, perchè il decreto non fu da lui posto prima in esecuzione. Posso però fargli un altro rimprovero. Egli dovrebbe essere l'avvocato dei suoi ufficiali, e non permettere che vengano squattrinati. (*Voci d'approvazione ed ilarità*)

Abbiamo un Ministero, il quale è veramente curioso, fa di tutto per togliere denari agli ufficiali, forse per timore che diventino viziosi. (*Si ride*) Non voglio rientrare nella discussione che si è fatta; ma è certo che tutti coloro che hanno relazioni con ufficiali possono riconoscere la giustezza di questi miei apprezzamenti.

Del resto, chi non conosce le modificazioni dal Ministero arretrate all'uniforme militare? Si è modificata l'elsa della sciabola, inoltre gli ufficiali sono obbligati a comprare dei libri, e tutto insieme è sempre denaro buttato.

Il ministro della guerra, invece di eseguire il decreto della Consulta araldica, doveva opporvisi con tutte le forze, e tutti sappiamo che, quando egli vuol proprio ottenere una cosa, ha dimostrato che finisce sempre per ottenerla, per cui doveva cambiare anche il decreto, se era necessario; ma assolutamente non permettere che i suoi dipendenti dovessero spendere denari per una cosa di puro capriccio.

Il ministro della guerra è il vero avvocato degli ufficiali, perchè gli ufficiali non possono lamentarsi, altrimenti mancherebbero alla disciplina, e, bene o male trattati, essi devono sempre fare egualmente il loro dovere, per cui quegli che deve prendere la loro difesa è il ministro della guerra. Io posso assicurarlo che nessun ufficiale mi ha parlato di questo, l'ho saputo per parte di parenti di ufficiali, che erano appunto intenti a raccogliere quelle carte che sono richieste.

**MINISTRO PER LA GUERRA.** L'onorevole Perrone, stando alla circolare ha ragione. Ma questa circolare è stata fatta da un anno. Allora si era avvertito, interpretando forse troppo strettamente il decreto, che si sarebbe dovuto togliere anche il predicato; ma in seguito fu ammesso che si era obbligati soltanto a togliere il titolo nobiliare. Per me il predicato è nome, o parte integrante del nome, e se si vuole prendere ad esempio *La Marmorata*; il generale *La Marmorata* è riconosciuto sotto tal nome, e

tale nome gli è conservato; ed io non vado a cercare di più.

Ammetto dunque benissimo la prima circolare, ma tengo altresì a dichiarare che fu poi modificata in vista degli inconvenienti cui la sua stretta applicazione avrebbe potuto dar luogo.

Ma l'onorevole Perrone ha stimato di sollevare un'altra questione, affatto fuori di proposito, e mi duole che qui mi manchi il tempo e l'opportunità per rispondergli a fondo.

Egli mi ha accusato di non occuparmi delle maggiori spese che incontrano gli ufficiali, non solo per il riconoscimento dei titoli nobiliari, ma anche per ogni altra causa, ed anzi che quasi io mi piaccio a provocarle. È questa un'accusa assai grave; e se ne avessi il tempo, potrei dimostrargli come egli sia in errore.

Circa la questione dei titoli nobiliari, come ho già detto, esisteva un decreto prima che io fossi ministro; e, come è primo dovere dei ministri di dare l'esempio nell'eseguire e fare eseguire gli atti legali, ho provveduto per l'esecuzione di quel decreto: nè altrimenti avrei potuto fare.

Ma in quanto al dirmi che io faccia sprecare il denaro agli ufficiali, la è questa un'accusa gratuita e senza alcun fondamento: potrei fornirne ampie prove.

Potrei provare all'onorevole Perrone come, dacchè sono ministro, la spesa per vestiario agli ufficiali sia diminuita notevolmente, non solo perchè l'attuale divisa costi meno dell'antica, ma per l'istituzione delle associazioni-vestiario reggimentali, dalle quali gli ufficiali hanno attualmente un beneficio del 20 per cento almeno sui prezzi. E potrei provargli che in quattro anni tutta la spesa degli ufficiali inferiori di fanteria per libri regolamentari di acquisto obbligatorio non aumentò a più di lire 6 20. (*Movimenti e interruzioni*)

L'accusa che mi ha fatto l'onorevole Perrone è gravissima, lo ripeto; e siccome ho la coscienza di avere sempre cercato di fare e di avere fatto l'opposto di quello che egli mi rimprovera; che invece di avere accresciute le spese agli ufficiali, io mi sono sempre studiate, nella misura delle mie forze, di migliorarne le condizioni economiche, perciò io respingo recisamente l'accusa che egli mi ha fatto.

*Una voce a sinistra.* Calma, calma, signor ministro!

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro per l'interno ha facoltà di parlare.

**CANTELLI, ministro per l'interno.** Io pure debbo cominciare per respingere una grave accusa che ha fatto l'onorevole Perrone ad onorevoli personaggi, come sono quelli che compongono la Consulta aral-

dica. Cominciando dal generale Menabrea, che ne è il presidente, e discendendo fino all'ultimo dei suoi membri, sono persone incapaci di avere due pesi e due misure e di dare il loro voto contro coscienza per favorire piuttosto l'uno che l'altro. (*Interruzioni a sinistra*)

**PERRONE.** Domando la parola per un fatto personale.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Fatta questa riserva intorno all'onorabilità della Consulta araldica, dirò all'onorevole Perrone... (*Conversazioni a sinistra*)

**PRESIDENTE.** Facciano silenzio; riprendano i loro posti.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Dirò all'onorevole Perrone che io non sono niente più tenero di lui nè dell'araldica, nè dell'istituzione della Consulta araldica; ma io ho trovato questa legge dello Stato...

*Alcune voci.* Non è legge!

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Come? Non è legge? Lo è poichè è basata sull'articolo 79 dello Statuto, che attribuisce al Re la facoltà di conferire i titoli di nobiltà. (*Rumori e interruzioni a sinistra*)

Io ho trovato questa legge, e mi sono fatto un dovere di farla eseguire. È assolutamente erroneo ciò che l'onorevole Perrone è venuto esponendo, cioè che la Consulta araldica esiga non so quali prove di antichità per riconoscere i titoli nobiliari.

La Consulta araldica non fa che dare parere sulla validità dei titoli, e ne ordina la registrazione tuttavolta che i documenti che le sono presentati provino quando e da chi il titolo sia stato concesso; e per questa prova, allorchè manchino i documenti diretti, essa ammette tutti quegli equipollenti i quali dimostrino che per lo meno da tempo notevole quel titolo abbia appartenuto a quegli che lo reclama. È questa la prima volta che sento lagnanze sull'operato della Consulta, e dacchè reggo il Ministero dell'interno nessuno mi ha mai sporti reclami su questa materia.

L'onorevole Perrone ha criticata la irresponsabilità della Consulta araldica ed il segreto che essa mantiene sulle sue deliberazioni.

Ma l'onorevole Perrone ha dimenticato che degli atti che sono firmati dal Re il ministro solo è responsabile. È conforme ai più elementari principii costituzionali che la Consulta araldica non abbia alcuna responsabilità, poichè essa, come tutti gli altri corpi consulenti, dà un voto al ministro, il quale in seguito a questo assume la responsabilità degli atti che esso propone al Sovrano.

Io sono obbligato a fare eseguire il decreto che ha istituita la Consulta araldica, come debbo fare eseguire qualunque legge o regolamento che stia

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1875

nelle mie attribuzioni; tanto più che dalla sua esecuzione ne deriva, in forza appunto delle tasse, un provento allo Stato.

Io non conosco i fatti particolari ai quali ha accennato l'onorevole Perrone, giacchè capirà la Camera che io non ero preparato a discutere su questioni di titoli e di stemmi. Ma posso assicurare l'onorevole Perrone e la Camera che non è vero che si siano usate delle ingiustizie, che si siano usati dei rigori, i quali, come li descriveva l'onorevole Perrone, sarebbero quasi ridicoli.

Egli ha accennato ad una modificazione allo stemma dello Stato.

A questo proposito debbo fare osservare alla Camera che la Consulta araldica non ha altrimenti cambiato lo stemma reale, ma vi ha solamente apportate alcune modificazioni, e questo rientrava perfettamente nelle sue attribuzioni in forza dell'articolo 24 del regolamento approvato col decreto reale 8 maggio 1870.

**PERRONE.** L'onorevole ministro dell'interno ha detto che io aveva fatto delle gravi accuse agli onorevoli membri della Consulta araldica. Io sono convinto di non avere questa colpa; non conosco nemmeno i membri che la compongono. Ho detto che si tratta di un tribunale segreto, che non offre la garanzia di tutti i tribunali, quella della pubblicità.

Qui non trattasi di una questione di persone, ma di una questione di principii.

L'onorevole ministro dell'interno ha cercato di girarmi la questione. Io ho detto: non si può fare pagare delle tasse ad individui che portano il nome che è loro proprio: il nome è una proprietà..

**MINISTRO PER L'INTERNO.** (*Interrompendo*) Le tasse sono stabilite dalla legge sulle concessioni governative. (No! no! a sinistra)

**PERRONE.** Io comprendo benissimo che l'onorevole ministro dell'interno non si sia occupato molto di tale questione, ma nell'articolo 16 della Consulta araldica è stabilito.

Così s'intende per concessioni, così s'intende per conferma, così s'intende per rinnovazione, e così s'intende per riconoscimento; e c'è anche ciò che chiamasi riconoscimento l'attestazione della Consulta vista e spedita dal ministro dell'interno, per cui una persona ha diritto di portare un titolo d'onore per forza di concessione e d'investitura.

Ma qui la persona del Re non c'entra per nulla; non c'entra l'articolo 79 dello Statuto in cui è detto che il Re può conferire.

Carlo Alberto quando disse che sono mantenuti,

alla fine dell'articolo dice: *che solo il Re può concedere*, ecc.

Ma qui si tratta di riconoscimento, nel quale non c'entra per nulla la persona del Re. Qui si tratta del riconoscimento di un titolo, per cui fanno pagare la tassa; e nella legge, a cui fa allusione l'onorevole ministro, non ha che vedersi il regolamento. La legge impone la tassa sui titoli nuovi, impone la tassa sugli stemmi; qui invece si tratta di individui che hanno sempre portato un nome e che oggi sarebbero obbligati a pagare una tassa per mantenere una proprietà; questo non c'è nella legge, e non ci sono che i tribunali ordinari che possano togliere un nome. (*Bene!*) Ma mi ha accusato l'onorevole ministro di presentare la questione sotto un aspetto in-costituzionale parlando di responsabilità.

Ma anzi io ho detto che la Commissione non può essere responsabile. Se l'onorevole ministro vuole udire delle Commissioni che gli diano dei consulti, padronissimo, ma la Consulta non può fare nessun decreto, non può riconoscere alcun titolo.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Non ne fa.

**PERRONE.** Che il ministro possa farlo fare dalla Consulta, sta bene, ma non già che la Consulta possa farlo senza l'autorizzazione del ministro.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Mi spiace di ritornare sopra cotesta questione, ma l'onorevole Perrone non essendo perfettamente informato della materia, sono obbligato a richiamarlo un po' alla realtà delle cose.

La Consulta araldica non fa decreti; essa dà solamente dei pareri sui quali il ministro formula i decreti i quali o vanno sottoposti alla firma reale, ed il ministro li controfirma assumendone la responsabilità, o se non occorre firma reale, è il ministro stesso che fa il decreto.

Quanto poi alle tasse che l'onorevole Perrone ha riconosciuto essere quelle che sono stabilite dalla legge...

**PERRONE.** No, no; io non l'ho riconosciuto.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Egli ha riconosciuto che le tasse per titoli nuovi sono quelle che sono determinate dalla legge sulle concessioni governative. Ora, il Ministero delle finanze, dietro parere del Consiglio di Stato, ha ritenuto che anche i riconoscimenti di titoli vanno soggetti alle tasse imposte dalla legge sulle concessioni governative. (*Segni di dissenso da vari banchi*)

**PRESIDENTE.** Lunedì seduta pubblica al tocco.

*Voci.* Domani! domani!

**PRESIDENTE.** Lunedì seduta pubblica al tocco.

La seduta è levata alle 6.

---

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1875

---

*Ordine del giorno per la tornata di lunedì :*

1° Votazione a scrutinio segreto sopra il progetto di legge per modificazioni dell'attuale ordinamento giudiziario;

2° Seguito della discussione del bilancio di prima previsione pel 1876 del Ministero dell'interno;

3° Discussione intorno alle relazioni sulle richieste di procedere contro i deputati Cavallotti, Fazzari, Toscanelli, Billi, Farina Luigi e Cannizzo;

4° Discussione della proposta di legge per l'abrogazione dell'articolo 202 della legge sull'ordinamento giudiziario;

5° Discussione del bilancio di prima previsione pel 1876 del Ministero di agricoltura e commercio.

---

